

## SVEZIA

### COSTITUZIONE SVEDESE <sup>1</sup>

(*Regeringsform*) del 6 giugno 1809

ART. 1 — Lo Stato sarà retto da un re e avrà forma di regno ereditario secondo l'ordine di successione stabilito dalla legge organica di successione al trono.

ART. 2 — Il re dovrà sempre professare la pura religione evangelica così come è stata accettata e spiegata dalla immutata confessione di Augsbourg e dalla decisione del sinodo di Upsala del 1593.

ART. 3 — La Maestà del re sarà sacra e venerata e i suoi atti non potranno essere soggetti a critica.

ART. 4 — Il re governerà da solo il regno nella maniera prescritta dalla presente Costituzione; dovrà tuttavia, nei casi indicati più avanti, ascoltare il parere e i suggerimenti di un Consiglio di Stato, al quale chiamerà e nominerà uomini svedesi di nascita, capaci, esperti, integri, comunemente stimati e che professino la pura religione evangelica. Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio di Stato genitori e figli, fratelli, coniugi.

ART. 5 — Per i vari rami dell'amministrazione del regno vi saranno dei dipartimenti di Stato, il cui numero sarà stabilito da una legge emanata in comune dal re e dal *Riksdag*. Tale legge stabilirà pure il numero e la sfera di attività di ciascun dipartimento.

La ripartizione delle competenze fra i dipartimenti verrà stabilita dal re in un decreto ufficiale particolare.

Per ogni dipartimento il re sceglierà come capo e relatore uno dei membri del Consiglio di Stato. Il capo del dipartimento a cui appartengono gli affari esteri è ministro degli affari esteri.

ART. 6 — Il Consiglio di Stato sarà formato dai capi dei dipartimenti e da almeno 3 consiglieri di Stato senza dipartimento, come sarà stabilito da una legge emanata dal re e dal *Riksdag* insieme. Di questi due almeno dovranno aver ricoperto cariche civili.

Tra i membri del Consiglio di Stato il re ne sceglierà uno come Ministro di Stato e primo membro del Consiglio. I membri del Consiglio di Stato possono assistere alla discussione di tutte le questioni che verranno trattate in Consiglio.

ART. 7 — Tutti gli affari del governo, salvo quelli previsti nell'art. 15, verranno esposti e decisi dinanzi al re nel Consiglio di Stato.

ART. 8 — Il re, in quegli affari per i quali si deve consultare il Consiglio di Stato, non può prendere alcuna decisione se non sono presenti almeno 3 dei consiglieri di Stato, oltre il relatore. Tutti i membri del Consiglio di Stato, quando

<sup>1</sup> La Costituzione svedese fu votata il 6 giugno 1809 dal *Riksdag* dopo la deposizione del re Gustavo-Adolfo.

Il progetto, che era stato redatto da un Comitato Costituzionale venne accettato dal nuovo re, Carlo XIII.

Una legge organica del *Riksdag* (*Riksdagsordning*), la quale, ai termini della Costituzione ha il carattere di legge costituzionale, fu proposta dal re Carlo XIII e sanzionata il 10 febbraio 1810. Essa è stata sostituita da una nuova legge organica, del 22 giugno 1866. L'articolo 38 di quest'ultimo testo stabilisce che la Commissione della Costituzione del *Riksdag* esamini le leggi fondamentali del regno e proponga gli emendamenti giudicati necessari, utili o realizzabili. La Costituzione svedese è in tal modo oggetto di revisioni periodiche suscettibili di avere una grande portata.

non sono trattenuti da un impedimento legittimo, devono assistere alla discussione di tutti gli affari di importanza e di portata particolare i quali, in base agli ordini del giorno comunicati in tempo debito, verranno trattati in Consiglio e concernono l'amministrazione generale del regno. Tali affari sono: le questioni e le proposte relative all'adozione di nuove leggi generali, all'abrogazione o all'emendamento di quelle già in vigore, ad un nuovo ordinamento dei diversi rami dell'amministrazione e altri affari della medesima natura.

ART. 9 — Per tutti gli affari che verranno trattati dinanzi al re nel Consiglio di Stato sarà redatto un verbale. Quando la sicurezza dello Stato o altre ragioni di particolare importanza obbligheranno a tener segreti certi affari concernenti le relazioni del regno con le potenze straniere, si avrà per tali affari un verbale distinto. I membri presenti del Consiglio di Stato hanno l'obbligo assoluto, sotto loro responsabilità e senza le conseguenze di cui verrà più ampiamente trattato agli artt. 106-107, di esprimere e di spiegare la loro opinione che sarà messa a verbale; la decisione apparterrà tuttavia soltanto al re. Se, contro ogni verosimiglianza, accadesse che la decisione del re fosse manifestamente contraria alla Costituzione o alla legislazione generale, i membri del Consiglio di Stato avrebbero il dovere di formulare energiche proteste contro tale decisione. Chi non avrà fatto mettere a verbale una opinione diversa sarà responsabile della decisione, come se avesse egli stesso contribuito a incoraggiare il re a prendere tale decisione.

ART. 10 — Prima di essere presentati al re in Consiglio di Stato, gli affari saranno studiati dal relatore che richiederà a tal fine tutti i documenti alle amministrazioni competenti.

ART. 11 — Nelle questioni che riguardano le relazioni del regno con le potenze straniere, tutte le comunicazioni alle potenze estere o ai rappresentanti del re all'estero devono avvenire, indipendentemente dalla natura della questione, attraverso il ministro degli affari esteri.

ART. 12 — Il re ha il diritto di concludere trattati con potenze straniere previa consultazione con il Consiglio di Stato. Tali trattati saranno presentati al *Riksdag* per l'accettazione, se vi sono implicate questioni che questo, in base alla Costituzione, decide da solo o con il re, ovvero se, anche non implicando questioni siffatte, siano di importanza considerevole. Essi conterranno una clausola che ne farà dipendere la validità dall'approvazione del *Riksdag*.

Quando l'interesse del regno esiga che un trattato di importanza particolare, ma non concernente una questione di competenza del *Riksdag*, venga concluso senza l'approvazione di quest'ultimo, il trattato non dovrà tuttavia essere concluso prima che la commissione degli affari esteri del *Riksdag* o il Comitato degli affari esteri abbia avuto l'occasione di esprimere la propria opinione a tal riguardo.

ART. 13 — Quando il re vorrà dichiarare guerra o concludere la pace, egli convocherà tutti i membri del Consiglio di Stato in consiglio straordinario, esporrà loro i motivi e le circostanze da prendere in considerazione e chiederà un'opinione, che i membri del Consiglio dovranno dare ciascuno singolarmente facendola mettere a verbale sotto la responsabilità di cui all'art. 107. Il re ha quindi il diritto di prendere e eseguire la decisione che riterrà più utile allo Stato.

ART. 14 — Il re ha il comando supremo delle forze armate di terra e di mare del regno.

ART. 15 — In questioni di comando militare e particolarmente in questioni in cui il re ha potere di decidere direttamente quale titolare del comando supremo delle forze armate, occorre la presenza del capo del dipartimento competente per la questione da decidere. Questi ha l'obbligo di esprimere la sua opinione personale intorno alle decisioni che il re ha stabilito di prendere e, quando tale opinione non concordi con la decisione del re, di fare mettere le sue obiezioni e la sua opinione in un verbale di cui il re confermerà l'esattezza apponendovi la sua firma.

In una legge emanata dal re in collaborazione con il *Riksdag* verranno determinate le questioni che dovranno essere trattate come questioni di comando militare.

ART. 16 — Il re deve mantenere e favorire la giustizia e la verità, proibire e impedire l'iniquità e l'ingiustizia; non ledere nè permettere che alcuno sia leso nella sua persona, nel suo onore, nella sua libertà personale e nei suoi diritti e interessi, se non sia stato prima legalmente accusato e condannato; non deve spo-

gliare nè permettere che alcuno venga spogliato di alcun bene mobiliare o immobiliare senza che sia stata intentata una causa ed emesso un giudizio nelle forme prescritte dalle leggi e dagli statuti svedesi; deve garantire l'inviolabilità del domicilio, non deve esiliare nessuno da un luogo ad un altro; nè esercitare o lasciar esercitare una qualsiasi costrizione sulle coscienze, bensì lasciare che ognuno professi liberamente la sua religione, purchè non porti turbamento alla tranquillità pubblica e non ne risulti alcun pubblico scandalo. Il re farà giudicare ognuno dal giudice competente e in base alla legge.

ART. 17 — L'esercizio del potere giurisdizionale del re deve essere affidato ad almeno dodici giureconsulti, da lui nominati rispettando le norme della legge costituzionale che determina chi può essere eletto giudice; gli eletti devono aver chiaramente dimostrato di possedere, nell'esercizio delle loro funzioni, doti di sapere, di esperienza e di integrità. Questi giudici verranno chiamati consiglieri di giustizia (*justitierad*) e costituiranno la regia Corte Suprema (*Konungens högsta domstol*).

Disposizioni particolareggiate relative alla composizione e al funzionamento della Corte Suprema saranno stabilite da una legge speciale emanata congiuntamente dal re e dal *Riksdag*, secondo le forme prescritte dall'art. 87, comma 1.

ART. 18 — Il diritto del re di esaminare e di giudicare i ricorsi che, ai termini della legge e dei regolamenti, possono essergli presentati nei dipartimenti di Stato, sarà delegato, nella misura determinata da una legge elaborata in comune dal re e dal *Riksdag* secondo le forme prescritte all'art. 87 § 1, a 7 consiglieri almeno, nominati dal re, i quali abbiano svolto funzioni civili dando prova di capacità, di esperienza e d'integrità. Costoro verranno chiamati consiglieri di governo e costituiranno il regio tribunale amministrativo (*Konungens regeringsrätt*). Almeno i due terzi dei consiglieri di governo dovranno soddisfare alle condizioni richieste dalle leggi e dai regolamenti per poter ricoprire cariche giudiziarie.

Disposizioni particolareggiate circa la composizione e il funzionamento del tribunale amministrativo saranno stabilite dalla legge summenzionata.

ART. 19 — Spetta pure al tribunale amministrativo, nelle questioni che devono essere sottoposte alla sua decisione definitiva o a quella del tribunale, di conoscere e di pronunciarsi su tutti i ricorsi presentati al re in cassazione di sentenze già passate in giudicato o contro eccezione di decadenza per lo spirare di un termine legale. Tutti gli altri ricorsi di tal natura saranno giudicati dalla Corte Suprema (*Kammarrät*).

ART. 20 — Qualora vengano rivolti al re da parte dei tribunali o dei funzionari quesiti circa l'interpretazione della legge nei casi che sono di competenza dei tribunali, la Corte Suprema darà l'interpretazione richiesta.

ART. 21 — Tre membri della Corte Suprema e uno dei giureconsulti membri del tribunale amministrativo costituiranno insieme il Consiglio legislativo del re (*Konungens lagrad*).

Il Consiglio legislativo darà il proprio parere sulle proposte di elaborazione, di abrogazione, di emendamento o di interpretazione delle leggi e delle ordinanze, che il re gli trasmetterà a tal fine. Qualora sia necessario, il re ha diritto di nominare membro del Consiglio legislativo, per una determinata questione, una persona stimata per la sua capacità, la sua esperienza e la sua integrità.

Disposizioni particolareggiate circa il funzionamento del Consiglio legislativo formeranno l'oggetto di una legge speciale, che verrà elaborata in comune dal re e dal *Riksdag* nelle forme previste dall'art. 87, § 1.

ART. 22 — 1) Nella Corte suprema di giustizia talune questioni potranno venire esaminate e decise da 5 membri. Nessuna questione potrà essere decisa da più di 7 membri, salvo nei casi particolari in cui è stabilito altrimenti, in conformità all'art. 87 § 1. Ugualmente ci si regolerà circa il numero dei membri della Corte che decideranno se una questione sottoposta alla Corte può essere da essa esaminata, quando questa previa autorizzazione è richiesta dalla legge ovvero se si tratta di richieste il cui esame è stato affidato alla Corte, in conformità all'art. 26.

2) Nel tribunale amministrativo le questioni potranno essere esaminate e decise da 5 membri, o anche da 4, a condizione che 3 siano d'accordo intorno alla decisione da prendere.

ART. 23 — Tutte le sentenze della Corte Suprema e del Consiglio di governo.

## Svezia

saranno pronunziate in nome del re e recheranno la sua alta firma o il suo sigillo.

ART. 24 — Uno speciale Consiglio detto Regia revisione giudiziaria inferiore (*Koningens nedre justitierevision*) sarà incaricato di istruire le cause giudiziarie che debbono essere presentate alla Suprema Corte di giustizia per essere decise.

ART. 25 — Le cause che devono essere presentate e decise dal tribunale amministrativo saranno istruite dal dipartimento a cui si riferiscono, in conformità alla ripartizione di cui all'art. 5.

ART. 26 — Il re ha il diritto di concedere la grazia nelle sentenze penali, di commutare la pena di morte, di riabilitare e di restituire i beni confiscati; tuttavia siffatte richieste dovranno essere esaminate dal tribunale amministrativo, e la decisione del re dovrà esser presa in Consiglio di Stato. Il condannato sarà libero di accettare la grazia accordatagli dal re o di assoggettarsi alla pena alla quale è stato condannato.

ART. 27 — Il re nominerà Cancelliere di giustizia (*justitiekansler*) una persona esperta in questioni giuridiche, abile e imparziale, che abbia in precedenza svolto funzioni giudiziarie. Questi, nella sua qualità di procuratore generale del re, avrà il compito principale di sostenere, o di far sostenere dai procuratori fiscali posti alle sue dipendenze, le accuse in nome del re in tutte le cause che concernono la sicurezza generale e il diritto della corona, nonchè di vegliare, in nome del re, all'amministrazione della giustizia e, in tale qualità, di perseguire le colpe commesse dai giudici e dai funzionari.

ART. 28 — Il re in Consiglio di Stato, potrà nominare e promuovere cittadini svedesi a tutti gli impieghi e le funzioni del paese, superiori e inferiori, quando gli atti di nomina dipendano da lui; salvo l'obbligo di preventive proposte da parte di coloro cui ciò compete, come è stato fatto fino ad ora. Il re potrà pure, dopo aver ascoltato l'opinione delle autorità competenti o dietro loro proposta, nominare e promuovere stranieri o straniere di particolare merito, che professino la pura dottrina evangelica, alle funzioni di professori universitari, eccettuate tuttavia le cattedre di teologia, a quelle di professori o altre in tutti gli istituti consacrati alla scienza, alle arti e manifatture o alle belle arti, nonchè alle funzioni di medici. Il re potrà parimenti affidare incarichi militari a stranieri di rara perizia, i quali tuttavia non potranno essere a capo di fortezze. Stranieri potranno pure essere nominati consoli, quando tali cariche siano onorarie.

Solo chi professa la pura confessione evangelica potrà ricoprire cariche religiose o avere incarichi che comportino l'insegnamento del cristianesimo e della scienza teologica. Tutti gli altri incarichi e impieghi possono invece essere affidati, fatta eccezione per i membri del Consiglio di Stato di cui all'art. 4, a tutti indipendentemente dalla loro confessione religiosa, ivi compresa l'ebraica; è tuttavia assolutamente proibito a chi non appartiene alla pura confessione evangelica di partecipare in qualità di giudice o di titolare di una pubblica carica, alla discussione o alla decisione di questioni concernenti la religione, l'istruzione religiosa o la nomina di pastori nella Chiesa svedese.

Le donne non possono ricoprire cariche ecclesiastiche, a meno che non venga altrimenti stabilito in conformità alle disposizioni dell'art. 87, comma 2.

In ogni nomina il re deve tener conto del merito e del talento dei candidati e non della loro nascita.

Ogni capo di dipartimento riferirà e sbrigherà tutti gli affari relativi alle nomine, promozioni, congedi e dimissioni per tutte le cariche e gli impieghi delle amministrazioni e dei servizi che dipendono dal suo dipartimento.

ART. 29 — L'arcivescovo e i vescovi saranno nominati dal re che li sceglierà in base a una lista di 3 candidati che gli verrà proposta nella maniera prescritta dalla legge ecclesiastica.

ART. 30 — Il conferimento delle funzioni ecclesiastiche nelle Assemblee, e il diritto spettante e tal riguardo al re e alle Assemblee, formeranno oggetto di una legge particolare elaborata nelle forme prescritte dall'art. 87, comma 2.

ART. 31 — I consiglieri municipali avranno il diritto di presentare al re tre candidati competenti per la nomina agli impieghi di borgomastro e di consigliere giuridico. Fra i candidati il re ne sceglierà uno per ciascuna carica.

Disposizioni particolareggiate riguardanti la nomina dei candidati alle suddette cariche saranno date in una legge particolare elaborata congiuntamente dal re e dal *Riksdag*.

## Le costituzioni europee

ART. 32 — Quando spetta al re il conferimento di cariche per le quali saranno stati presentati dei candidati, i membri del Consiglio di Stato dovranno dare il loro parere sull'attitudine e sui meriti dei candidati. Avranno inoltre il diritto di avanzare rispettose rimostranze contro le nomine fatte dal re ad altre cariche e impieghi.

ART. 33 — Il re ha il diritto di conferire la nazionalità svedese a stranieri, secondo le forme e le condizioni che saranno stabilite da una legge particolare emanata ai sensi dell'art. 87 § 1. Lo straniero che avrà ottenuto in tal modo la cittadinanza godrà degli stessi diritti e privilegi di uno Svedese di nascita, senza tuttavia poter essere nominato membro del Consiglio di Stato.

ART. 34 — Il ministro di Stato e il ministro degli affari esteri ricoprono il massimo grado nella gerarchia dei poteri nel paese; i consiglieri di Stato quello immediatamente successivo. I membri del Consiglio di Stato non potranno ricoprire contemporaneamente altre cariche statali, nè riceverne gli emolumenti. Ciò vale anche per i membri delle Supreme Corti.

ART. 35 — I membri del Consiglio di Stato, i presidenti e i capi dei collegi o di altri organi istituiti in luogo di questi, il cancelliere di giustizia, i direttori delle prigioni, del catasto, delle ferrovie dello Stato, dei servizi di pilotaggio, delle poste, dei telegrafi, della dogana e delle foreste, i segretari generali dei singoli dicasteri, il governatore, il vice governatore e il capo di polizia della capitale, i governatori delle province, i marescialli di campo, i generali e gli ammiragli di qualsiasi grado, gli aiutanti generali, gli aiutanti superiori, gli aiutanti di stato maggiore, i comandanti di fortezza, i colonnelli dei reggimenti, i tenenti colonnelli dei reggimenti della guardia a cavallo e a piedi e dei reggimenti delle guardie del corpo, nonchè i comandanti degli altri corpi o battaglioni militari indipendenti, i capi dell'artiglieria e dei corpi del genio, degli ingegneri e degli idrografi, i ministri plenipotenziari, gli incaricati d'affari e gli addetti commerciali all'estero, nonchè i funzionari e gli impiegati della Cancelleria del re per i rapporti con l'estero e quelli delle legazioni, ricoprono dei posti di fiducia, dai quali il re può rimuoverli qualora lo ritenga necessario per il bene del paese. Il re comunicherà tuttavia le sue decisioni a tal riguardo al Consiglio di Stato, i cui membri sono tenuti ad esprimergli rispettosamente la loro eventuale opinione contraria.

ART. 36 — Coloro che sono investiti di funzioni giudiziarie, superiori o inferiori, come pure tutti i funzionari e impiegati che non rientrano nel novero di quelli enumerati nell'articolo precedente, non potranno essere destituiti dal re, se non in seguito a regolare processo e sentenza, nè promossi ad altri impieghi o trasferiti senza loro domanda.

ART. 37 — Il re ha il diritto di creare nobili coloro che hanno benemeritato del re e del paese per la loro fedeltà, il loro valore, la loro virtù, la loro scienza, i loro servizi e il loro zelo. Potrà parimenti conferire il grado di barone a nobili e quello di conte a baroni che si siano resi benemeriti per grandi e eminenti servizi. La nobiltà e i titoli di barone e di conte che verranno d'ora in poi conferiti potranno appartenere soltanto a colui che sarà stato creato nobile o innalzato di grado e, alla sua morte, soltanto in linea diretta, al maggiore dei discendenti maschi del ramo primogenito ovvero, dopo l'estinzione di questo ramo, al prossimo erede maschio del capo della famiglia, nel ramo primogenito ancora esistente, e così di seguito. Se la nobiltà è trasmessa in eredità a qualcuno che l'ha già ricevuta egli stesso o che l'ha ereditata per successione più vicina, la sua nobiltà cesserà a meno che essa non sia di grado superiore, nel qual caso quella del capo della famiglia passerà al ramo più vicino; qualora non esista un altro ramo, la linea si estinguerà. Se qualcuno è dichiarato decaduto dalla qualità di nobile, il suo titolo passerà a colui che, in base alle regole suddette, ne è l'erede più vicino. Il regolamento del corpo della nobiltà che verrà fissato concordemente dal re e dalla nobiltà, stabilirà le modalità di riunione della nobiltà per decidere delle sue questioni di interesse comune.

ART. 38 — Gli indirizzi e le proposte del re al *Riksdag* e al Sinodo generale, le leggi, le nomine fatte dal re a cariche o a impieghi pubblici, nonchè i documenti e i decreti che emanano dal re, per esser validi devono essere muniti della firma del re e della controfirma del relatore (ministro) competente, il quale sarà responsabile della conformità di questi atti con l'originale inserito nel verbale. Tutte le altre decisioni che emanano dal re saranno firmate dal relatore, il quale potrà

indirizzare immediatamente a chi di diritto tutti gli ordini e le istruzioni concernenti l'esecuzione delle decisioni prese. Se il relatore competente giudica qualche decisione del re contrastante con la Costituzione, dovrà fare le sue rimostranze a tal riguardo nel Consiglio di Stato; se nonostante ciò il re insiste perchè tale decisione abbia vigore, sarà allora diritto e dovere del relatore competente rifiutare la sua controfirma e, in conseguenza, dimettersi dal suo incarico, fino a quando la sua condotta non sarà stata esaminata e approvata dal *Riksdag*. Egli conserverà provvisoriamente il suo stipendio e gli altri emolumenti relativi al suo incarico.

ART. 39 — Se il re vuole fare un viaggio all'estero deve comunicare la sua decisione al Consiglio di Stato riunito in seduta plenaria, ed ascoltarne il parere di cui all'art. 9. Se poi il re in seguito a tale decisione compie tale viaggio, per tutto il tempo in cui si tratterà all'estero non si occuperà del governo nè eserciterà il potere reale. Durante l'assenza del re lo Stato sarà governato, in suo nome, dal principe ereditario, se questi è maggiorenni. Il principe ereditario governerà come Reggente, con tutta l'autorità e i poteri propri del re secondo i principi della presente Costituzione; non potrà però conferire ranghi e titoli nobiliari, nè innalzare al rango di conte o di barone, nè conferire ordini cavallereschi; così pure le cariche di fiducia potranno essere ricoperte soltanto interinalmente da coloro ai quali egli le avrà affidate.

Se il principe ereditario non è ancora maggiorenni, ovvero in caso di suo impedimento per malattia o per assenza, sarà reggente con la stessa autorità che avrebbe il principe ereditario quello dei discendenti che è più vicino al re nella linea di successione, purchè sia maggiorenni e non sia egli stesso impedito dalle stesse cause sopra previste.

In mancanza di un principe che possa governare nei termini su esposti, sarà allora il Consiglio di Stato a governare con gli stessi poteri del reggente.

I provvedimenti da prendere nel caso che il re rimanga all'estero più di un anno verranno stabiliti all'art. 91.

ART. 40 — Se il re cade malato tanto da non poter governare, ci si regolerà secondo quanto è stato previsto nell'articolo precedente.

ART. 41 — Il re sarà maggiorenni all'età stabilita dalla legge generale. Lo stesso sarà per il principe ereditario, e per quello dei suoi discendenti più vicino al trono, dopo di lui. Se il re muore prima che il principe ereditario sia maggiorenni, il governo sarà retto dal Consiglio di Stato, in conformità all'art. 39, in nome del re, fino a quando il *Riksdag* si sia riunito e i tutori nominati dal *Riksdag* abbiano assunto il potere. Il Consiglio di Stato si atterrà d'altronde strettamente alla presente Costituzione.

ART. 42 — Se per disgraziato evento tutta la dinastia reale alla quale è riservato il diritto di successione al trono si estinguesse nella linea maschile, il Consiglio di Stato governerebbe anche in questo caso con i poteri di cui all'art. 39, fino a quando il *Riksdag* non si sia riunito ed abbia scelto una nuova dinastia, ed il nuovo re abbia assunto il governo.

In tutti i casi in cui, ai termini di questo articolo e dei tre precedenti, il governo verrà esercitato dal Consiglio di Stato, tutti i membri del Consiglio devono essere presenti alle riunioni e votare, salvo nei casi di impedimento legittimo.

ART. 43 — Quando il re partirà per la guerra, o si recherà in luoghi lontani del regno, nominerà almeno tre membri del Consiglio a cui preporrà un presidente, che nominerà scegliendolo tra i principi reali o fra i membri del Consiglio stesso, perchè esercitino il potere nelle questioni che egli ordinerà. Per gli affari in cui è il re stesso che decide, essi si regoleranno come è previsto all'art. 8.

Ciò che è stato detto ora per il re varrà anche per il reggente qualora sia esso a governare.

ART. 44 — Nessun principe della casa reale, sia egli principe ereditario (*Kronsprins*), o del sangue, e nessun principe in generale, potrà sposarsi senza che il re, dopo aver consultato il Consiglio di Stato, abbia dato il suo consenso. Chi infrange tale regola, perde il diritto ereditario alla corona per sè, per i suoi figli e per i suoi discendenti.

ART. 45 — Nè il principe ereditario, nè i principi della famiglia reale possono avere appannaggio o funzioni civili; tuttavia, secondo l'antico uso, potranno esser loro conferiti titoli di ducati e di principati senza che questi comportino alcun diritto sulle province di cui portano il nome.

## Le costituzioni europee

ART. 46 — Il territorio del regno sarà diviso in governatorati retti dalle amministrazioni provinciali ordinarie. Nessun governatore generale sarà d'ora in poi istituito nel regno.

ART. 47 — I tribunali di qualsiasi grado devono giudicare in conformità alle leggi, alle disposizioni legali; i collegi amministrativi del regno, le amministrazioni provinciali, ecc., nonchè i funzionari superiori ed inferiori, devono svolgere le loro funzioni in conformità alle istruzioni, regolamenti e prescrizioni che sono già stati emanati o che potranno essere emanati nel futuro. Essi devono obbedire agli ordini del re e aiutarsi reciprocamente per eseguirli, nonchè per compiere tutto ciò che è necessario nell'interesse del regno, restando tuttavia responsabili davanti al re, a termine di legge, delle loro negligenze od omissioni o dell'illegalità dei loro atti.

ART. 48 — La corte del re è direttamente sottoposta alla sua personale direzione ed egli si regolerà a tal riguardo come meglio crede. Il re può concedere e togliere a suo piacimento le cariche di corte.

ART. 49 — 1) Il *Riksdag* rappresenta il popolo svedese. I diritti e i doveri che le attuali leggi attribuiscono agli Stati generali del regno, d'ora in poi apparterranno al *Riksdag*. Esso si divide in due Camere, i cui membri sono eletti nella maniera prescritta dalla legge organica del *Riksdag* e da una legge speciale elaborata in comune dal re e dal *Riksdag*. Le Camere hanno la stessa autorità e competenza per tutte le questioni; il *Riksdag* in virtù di questa legge costituzionale dovrà riunirsi il 10 gennaio di ogni anno e, se questo è un giorno festivo, il giorno immediatamente seguente.

L'art. 2 della legge organica del *Riksdag* tratta delle sessioni del *Riksdag* e del diritto del re e di un certo numero di membri di ognuna delle Camere di ottenere la convocazione straordinaria del *Riksdag*. Negli artt. 91, 92, 93, 94 e 108 della presente Costituzione verrà trattato delle sessioni del *Riksdag* in taluni casi particolari.

2) Nel caso che l'importanza e la natura particolare di una questione richieda che sia sentita l'opinione del popolo al riguardo prima di prendere una decisione definitiva, il re e il *Riksdag* potranno, con una legge elaborata in comune, promuovere un referendum generale (*folkomröstning*). Nella legge sarà precisato a quale o a quali questioni il popolo dovrà rispondere con il referendum, e sarà altresì indicato il tempo e il modo di esecuzione del referendum. Tutti coloro che hanno diritto di voto per le elezioni alla seconda Camera, hanno il diritto di partecipare al referendum. Terminato il referendum, la questione sarà trattata in conformità alle leggi fondamentali.

ART. 50 — Il *Riksdag* si riunirà nella capitale del regno, salvo nei casi in cui un'invasione nemica, una epidemia o qualche altro ostacolo della stessa gravità lo rendano impossibile o pericoloso per la sua libertà e sicurezza. In questi casi il re, dopo aver consultato i commissari eletti dal *Riksdag* alla Banca e alla Cassa del debito pubblico, stabilirà e renderà noto un altro luogo di riunione.

ART. 51 — In quei casi in cui il re, il reggente o il Consiglio di Stato convocheranno il *Riksdag* in seduta straordinaria, l'epoca della riunione sarà fissata al più presto l'indomani e al più tardi prima del ventesimo giorno a partire da quello in cui la convocazione è stata resa pubblica sui giornali ufficiali.

ART. 52 — Il Presidente (*talmän*), nonchè il primo e il secondo vice-presidente di ciascuna Camera, è nominato dalla Camera stessa nel modo stabilito dalla legge organica del *Riksdag*.

ART. 53 — Il *Riksdag* nominerà per la preparazione delle varie questioni, le seguenti commissioni: una commissione per gli affari esteri (*utrikesutskott*), una commissione per la Costituzione (*konstitutionsutskott*), una commissione finanziaria (*statsutskott*), una commissione per le imposte (*bevillningsutskott*), una commissione per la Banca di Svezia (*bankoutskott*), tre commissioni legislative (*lagutskott*), e una commissione per l'agricoltura (*jordbruksutskott*). Tali commissioni saranno composte e i loro doveri precisati secondo quanto stabilito dalla legge organica del *Riksdag*. Ogni Camera nominerà pure una commissione generale di preparazione (*beredningsutskott*).

Il *Riksdag* che si riunisce dopo uno scioglimento come è precisato all'art. 108, non potrà nominare un numero di commissioni superiore a quello strettamente necessario.

ART. 54 — I membri della commissione per gli affari esteri indicata all'articolo precedente saranno pure membri di una commissione (*utrikesnämnd*) consultiva che conferirà con il re circa gli affari concernenti le relazioni del regno con le potenze estere. Per tutte le questioni importanti di politica estera, deve aver luogo una riunione di questa commissione prima che venga presa alcuna decisione. Quando le viene sottoposta una questione, devono venirle comunicate tutte le informazioni e i documenti disponibili. Le decisioni prese dal re su questioni che siano state oggetto di consultazione con detta commissione, dovranno essere comunicate ai membri di questa al più tardi nella sessione immediatamente successiva.

All'inizio di ogni sessione del *Riksdag* e ogni volta che lo richiedano le circostanze, il ministro degli affari esteri farà una relazione alla commissione per gli affari esteri sulle relazioni generali del paese con gli altri Stati, per tutto ciò che direttamente interessi il regno.

I membri della commissione devono usare la maggiore prudenza circa la divulgazione delle questioni da essa trattate. Nel caso che il re, o chi per esso guidi in sua assenza lo svolgimento dei lavori della commissione, ritenga necessario mantenere il segreto assoluto, tutti i membri saranno strettamente vincolati a mantenerlo.

ART. 55 — Né il *Riksdag*, né le Camere, né alcuna commissione del *Riksdag* possono discutere o decidere una questione alla presenza del re.

ART. 56 — La legge organica del *Riksdag* stabilirà l'ordine in cui devono essere trattate e decise le proposte del re o le mozioni presentate dai deputati alle Camere.

ART. 57 — Soltanto il *Riksdag* eserciterà l'antichissimo diritto del popolo svedese di decidere sui suoi contributi.

Le leggi comunali, che saranno elaborate congiuntamente dal re e dal *Riksdag*, stabiliranno in qual misura i comuni dovranno imporsi i contributi per i loro bisogni particolari.

ART. 58 — All'inizio di ogni sessione ordinaria il re dovrà presentare al *Riksdag* un bilancio della situazione finanziaria in tutti i suoi aspetti, specificando le entrate e le uscite, i debiti e i crediti. Se degli introiti siano derivati allo Stato in seguito a trattati commerciali con potenze estere, sarà parimenti tenuto a renderne conto.

ART. 59 — Insieme al bilancio della situazione finanziaria e dei bisogni del tesoro, il re presenterà al *Riksdag* anche un progetto circa i mezzi con cui provvedere, mediante sussidi (*bevillningar*), alle necessità dello Stato che oltrepassino le sue entrate ordinarie.

ART. 60 — Sono compresi nei sussidi i diritti doganali e di accisa, le tasse postali, le marche da bollo, i diritti sull'acquavite fabbricata a domicilio e, inoltre, tutte le imposte stabilite a tale titolo ad ogni sessione del *Riksdag*. Nessuna imposta generale, quali ne siano il nome e la natura, potrà essere aumentata senza il consenso del *Riksdag*, eccettuato il dazio sui cereali importati ed esportati. Il re non potrà neppure dare in appalto le rendite dello Stato né stabilire monopoli a favore proprio o della corona, di particolari o di corporazioni, se non mediante una legge elaborata dal re e dal *Riksdag* in comune, in conformità alle disposizioni dell'art. 87.

ART. 61 — Tutte le tasse che il *Riksdag* avrà concesso con i titoli di cui all'articolo precedente saranno riscosse fino all'inizio del nuovo anno finanziario per il quale il *Riksdag* dovrà decidere con una nuova concessione.

ART. 62 — Spetterà al *Riksdag*, dopo aver preso in esame i bisogni finanziari dello Stato, concedere un sussidio proporzionato a tali bisogni, stabilire nello stesso tempo in che modo e misura somme speciali dovranno essere adibite a scopi speciali e includere nel bilancio tali somme sotto capitoli distinti.

ART. 63 — 1) Il *Riksdag* voterà ogni anno, su proposta del re e nella stessa maniera in cui è stato votato il bilancio, crediti speciali con carattere di urgenza per le forze armate necessarie al mantenimento della pace e dell'indipendenza del regno in caso di guerra o di minaccia di guerra. Il *Riksdag* può specificare che tali crediti non devono essere utilizzati senza che prima sia stata convocata una sessione del *Riksdag*.

Quando il *Riksdag* non è riunito, ovvero nei primi dieci giorni dall'inizio di una sessione, il re può, dopo essersi consultato con la commissione per gli affari esteri, stabilire mediante decreto un bilancio provvisorio, per l'ammontare dei crediti speciali urgenti.



## Le costituzioni europee

Tale bilancio provvisorio rimane in vigore fino al trentesimo giorno della sessione, a meno che il *Riksdag* non decida altrimenti.

2) Il *Riksdag* può, nella maniera prevista al comma 1, votare un bilancio generale di emergenza, comprendente i crediti che possono essere necessari in caso di crisi economica o di altra natura; e il *Riksdag* può al tempo stesso prendere disposizioni circa la maniera con cui il re potrà utilizzare i crediti di questo bilancio di emergenza.

ART. 64 — Le disponibilità finanziarie e i redditi ordinari dello Stato, nonché le imposizioni votate dal *Riksdag* come è detto nell'articolo precedente, per i bisogni del tesoro, sotto il nome di sussidi o contributi straordinari, saranno a disposizione del re per esser devoluti secondo i bisogni riconosciuti dal *Riksdag* in base al bilancio.

ART. 65 — Questi mezzi finanziari non potranno essere impiegati altrimenti che come è stato prescritto. I membri del Consiglio di Stato saranno responsabili se permetteranno infrazioni a questa regola senza aver fatto mettere a verbale le loro rimostranze basate sulle disposizioni del *Riksdag* in questa materia.

ART. 66 — La Cassa del debito pubblico sarà sotto il diretto governo, controllo e vigilanza del *Riksdag*; e, poichè risponde del debito pubblico che la Cassa amministra, il *Riksdag*, dopo aver debitamente esaminata la situazione e le necessità della Cassa, dovrà fornire, mediante un sussidio speciale, i mezzi che saranno giudicati indispensabili per il pagamento di questo debito, in interessi e capitale, onde mantenere e tutelare il credito dello Stato.

ART. 67 — Il rappresentante del re nella Cassa del debito pubblico non deve assistere alle riunioni dei commissari se non quando questi esprimono il desiderio di conferire con lui.

ART. 68 — I mezzi finanziari appartenenti o messi a disposizione della Cassa del debito pubblico non potranno essere sottratti per nessun pretesto nè ad alcuna condizione per essere impiegati a soddisfare necessità diverse da quelle espressamente indicate dal *Riksdag*. Qualsiasi disposizione presa in contrasto con questa norma non avrà alcun valore.

ART. 69 — Quando le proposte della commissione finanziaria, relative alla formazione del bilancio o all'insieme dei contributi necessari per coprirlo o alle spese e alle entrate della Cassa del debito pubblico ovvero ai presupposti fondamentali per il suo funzionamento, verranno poste in discussione al *Riksdag*, si procederà in conformità alle regole stabilite dalla legge organica del *Riksdag* circa il modo di discutere e di risolvere le proposte fatte dalle commissioni. Nel caso che le Camere si oppongano o i loro pareri siano discordi, ognuna di esse voterà separatamente le decisioni precedentemente prese e prevarrà quindi la tesi che avrà ottenuto il maggior numero di voti, aggiungendo i voti delle due Camere. La decisione così presa sarà considerata decisione del *Riksdag*.

ART. 70 — Quando le Camere sono discordi in questioni concernenti gli statuti e i regolamenti della Banca di Stato, circa le sue entrate e le sue spese, o circa l'esenzione dalla responsabilità dei commissari della banca, esse voteranno ciascuna separatamente, come stabilito nell'articolo precedente.

ART. 71 — Nello stesso modo si procederà quando le Camere siano discordi circa le basi, le modalità d'applicazione o la ripartizione di un sussidio.

ART. 72 — La Banca di Stato è sotto il diretto controllo e garanzia del *Riksdag* e sarà amministrata da commissari nominati a tal scopo in conformità alla legge elaborata in comune dal re e dal *Riksdag*.

I commissari presso la Banca saranno 7, uno dei quali nominato dal re ogni tre anni, insieme a un supplente, e gli altri 6 eletti con 3 supplenti dal *Riksdag*, per la durata e nelle forme stabilite dalla legge organica del *Riksdag*. Il membro titolare nominato dal re sarà il Presidente dei commissari, ma non potrà esercitare altra funzione nell'amministrazione della Banca. I commissari ai quali il *Riksdag* avrà rifiutato l'esenzione dalla responsabilità, dovranno dimettersi. La nomina da parte del re del commissario titolare o supplente potrà essere revocata, quando il re lo ritenga opportuno.

Solamente la Banca di Stato ha il diritto di emettere moneta a corso legale. Questa moneta dovrà, dietro presentazione, essere rimborsata in oro dalla Banca in conformità al suo valore nominale. La Banca tuttavia potrà essere dispensata

## Svezia

da questo obbligo per un tempo determinato, qualora ciò sia reso assolutamente necessario dallo stato di guerra o dal pericolo di guerra o da una crisi finanziaria, in virtù di una decisione presa in comune dal re e dal *Riksdag* ovvero, se il *Riksdag* non è riunito, dal re dietro richiesta dei commissari della Cassa del debito pubblico. Tali concessioni fatte dal re nell'intervallo fra due sessioni, verranno considerate nulle e prive di effetto venti giorni dopo la nuova riunione del *Riksdag* qualora, prima dello scadere di questo termine, il *Riksdag* non le abbia approvate.

ART. 73 — Nessuna imposizione, nessun reclutamento di soldati, o requisizione di denaro o di beni mobili potrà d'ora innanzi essere ordinata, effettuata o imposta senza il libero consenso e l'autorizzazione del *Riksdag*, nelle forme già indicate.

ART. 74 — Dal giorno in cui, secondo la decisione presa dal re in Consiglio di Stato, e dopo aver convocato il *Riksdag* se questo non è riunito, le forze armate del paese o parte di esse saranno mobilitate, sia per garantire la neutralità del paese, qualora in caso di guerra tra potenze straniere essa corresse pericolo di essere minacciata o violata da uno dei belligeranti, sia per respingere un attacco eventuale o già in atto, e fino al momento della smobilitazione delle forze armate, il re potrà, nelle forme e nel modo e secondo le condizioni che saranno stabilite da una legge speciale elaborata in comune dal re e dal *Riksdag*, nonchè con garanzia di indennizzo a carico dello Stato, richiedere sia ad enti locali sia a privati oggetti e servizi suscettibili di essere forniti sul posto e necessari ai bisogni indispensabili delle forze armate e di cui non potrebbero provvedersi in altro modo con la stessa rapidità.

ART. 75 — L'indice annuale dei prezzi deve essere determinato dai commissari eletti a tale scopo dal *Riksdag*; ciò che essi avranno stabilito in ordine all'indice dei prezzi servirà come regola, a meno che non sia stata richiesta e ottenuta per via legale una modifica della loro decisione.

ART. 76 — Il re non può, senza il consenso del *Riksdag*, contrarre debiti nè all'interno del paese nè all'estero, nè addossare al paese nuovi debiti.

ART. 77 — Le tenute e le case coloniche dello Stato, con le terre e gli immobili che da esse dipendono, le foreste, i boschi, i parchi, le praterie dello Stato, le praterie assegnate alle scuderie reali, le riserve per la pesca al salmone e altre, nonchè tutti gli altri beni immobili dello Stato, non potranno essere venduti, ipotecati, donati dal re, nè alienati in nessun altro modo, senza il consenso del *Riksdag*. Tutti questi beni verranno amministrati secondo quanto è prescritto dal *Riksdag*. Tuttavia i privati e i comuni che hanno il possesso o il godimento di questi beni dello Stato, in base alla legge vigente, godranno dei loro diritti in conformità alla legge, e tutti i terreni dissodati o suscettibili di esserlo nelle foreste dello Stato potranno essere riscattati da chi li ha coltivati, nelle forme usuali, secondo le leggi vigenti o che potranno essere in seguito stabilite.

ART. 78 — Nessuna parte del territorio nazionale potrà essere alienata, ipotecata, donata o comunque ceduta.

ART. 79 — Non si procederà a nessun cambiamento dello stemma o della bandiera nazionale senza il consenso del *Riksdag*.

Parimenti non si potrà procedere ad alcun cambiamento sia nel titolo che nel valore della moneta svedese, a scopo tanto di aumentarla quanto di diminuirla, senza previa autorizzazione del *Riksdag*, fermo restando tuttavia il diritto del re di batter moneta.

ART. 80 — Le truppe di terra, cavalleria e fanteria, e quelle di mare, arruolate per coscrizione (*rotering*) o per ripartizione (*indelning*), saranno ordinate secondo i contratti sottoscritti con le città e con le campagne e in conformità al sistema di ripartizione (*indelnsverk*) i cui principi fondamentali non potranno subire alcun mutamento fintanto che il re e il *Riksdag*, d'accordo fra di loro, non ritengano necessario apportarvi qualche modifica; nessuna nuova coscrizione, nè alcun aumento di quella già esistente potrà esser stabilito senza una decisione comune del re e del *Riksdag*.

Qualora una legge speciale abolisca il sistema di ripartizione e stabilisca altri principi per l'ordinamento delle truppe di terra e di mare, tale legge potrà essere modificata soltanto dal re e dalle Camere d'accordo.

ART. 81 — La presente Costituzione, come pure le altre leggi costituzionali del regno, potranno essere modificate e abrogate soltanto da una decisione del re e del *Riksdag* presa in due sessioni.

## Le costituzioni europee

Quando il *Riksdag* annuncia al re una decisione presa in materia costituzionale, questi, se la decisione è stata presa in seguito a una sua proposta, promulgherà pubblicamente tali emendamenti costituzionali, prima che il *Riksdag* si aggiorni; e la decisione del re sarà comunicata al *Riksdag* in una lettera aperta che verrà letta in ognuna delle Camere simultaneamente da un membro del Consiglio di Stato designato dal re a tale scopo. Se il *Riksdag* adotta una proposta di emendamento costituzionale elaborata dal *Riksdag* stesso, il re consulterà il Consiglio di Stato riunito al completo; se il re dà la sua approvazione, notificherà il fatto mediante promulgazione e lettera aperta nella maniera e nel tempo previsti sopra. In caso contrario dovrà, prima dell'aggiornamento del *Riksdag*, indicare per scritto i motivi per i quali non approva la decisione del *Riksdag*.

ART. 82 — Gli emendamenti agli statuti costituzionali adottati dal *Riksdag* e approvati dal re o proposti dal re e adottati dal *Riksdag* secondo le forme prescritte, avranno forza di legge costituzionale dopo la lettura al *Riksdag* della lettera aperta prevista all'articolo precedente.

ART. 83 — Per l'avvenire non potrà esser data alcuna interpretazione delle leggi costituzionali se non nel modo prescritto per l'emendamento di queste stesse leggi.

ART. 84 — Le leggi costituzionali verranno applicate, in ogni caso particolare, secondo il loro significato letterale.

ART. 85 — Saranno considerate leggi costituzionali:  
— la presente Costituzione (*Regeringsform*);  
— la legge organica del *Riksdag* (*Riksdagordning*);  
— la legge organica di successione (*Successionsordning*);  
— e la legge sulla libertà di stampa (*Tryckfrihetsförordning*) adottata di concerto dal *Riksdag* e dal re, in conformità ai principi stabiliti dalla presente Costituzione.

ART. 86 — Per libertà di stampa si intende il diritto di ogni Svedese di pubblicare ciò che vuole, libero da qualsiasi limite preventivo da parte delle pubbliche autorità, il diritto di non essere perseguito a motivo del contenuto di tali scritti se non davanti a tribunali legittimi, e di esser punito solo se il contenuto della sua pubblicazione è in aperto contrasto con una legge formale emanata a tutela della pubblica tranquillità, la quale però non deve essere di ostacolo ai diritti di informazione del popolo. I documenti ufficiali possono essere pubblicati senza alcuna restrizione, a meno che non sia altrimenti disposto dalla legge sulla libertà di stampa.

ART. 87 — 1) Spetta al *Riksdag* adottare, di concerto con il re, le leggi generali sia civili che penali e le leggi penali militari, nonchè modificare e abrogare quelle già in vigore. Il re non potrà senza il consenso del *Riksdag*, nè il *Riksdag* senza quello del re, emanare una nuova legge nè abrogarne una già in vigore. Per questioni attinenti a quanto sopra indicato, in seno alle Camere potranno essere presentate mozioni, che verranno decise dal *Riksdag*, dopo aver consultato la commissione competente. Se il *Riksdag* deciderà di sua iniziativa di emanare una nuova legge ovvero di modificarne o di abrogarne una già esistente, dovrà presentare il suo progetto al re, il quale ascolterà a tal riguardo il parere del Consiglio di Stato e quello del Consiglio legislativo e, dopo presa una decisione, dovrà comunicare al *Riksdag* sia il suo consenso, sia i motivi del suo rifiuto. Se il re non potrà prendere una decisione e comunicarla al *Riksdag* prima della fine della sessione, egli sarà libero di sanzionare il progetto così come esso è stato redatto, e farlo promulgare prima dell'inizio della nuova sessione, ovvero, qualora questa abbia inizio non oltre il decimo giorno successivo alla fine della sessione precedente, entro dieci giorni dall'inizio della nuova sessione. Qualora ciò non avvenga il progetto sarà considerato respinto e il re comunicherà al *Riksdag*, in occasione della sua prima riunione, i motivi che gli hanno impedito di approvarlo. Se il re ritiene opportuno sottoporre al *Riksdag* qualche progetto di legge, chiederà il parere del Consiglio di Stato e quello del Consiglio legislativo intorno a tale progetto, comunicando quindi il suo progetto, insieme a questi pareri, al *Riksdag*, che ne discuterà secondo quanto stabilito nella legge organica.

2) Il *Riksdag* ha pure il diritto di elaborare, modificare o abrogare insieme al re le leggi ecclesiastiche; ma per questo occorre anche il consenso del Sinodo generale. Se sarà il re a prendere l'iniziativa di tali progetti, saranno richiesti i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio legislativo, come al comma precedente, e comunicati al *Riksdag* insieme al progetto del re. Se i progetti in questione non ver-

## Svezia

ranno promulgati come leggi prima dell'inizio della prima sessione dopo quella durante la quale sono stati votati e adottati, ovvero, qualora l'inizio della nuova sessione abbia luogo non oltre il decimo giorno dalla chiusura, al più tardi entro dieci giorni dopo l'inizio della sessione, essi saranno respinti, e il re informerà il *Riksdag* dei motivi che gli hanno impedito di approvarli.

ART. 88 — Per l'interpretazione delle leggi civili, penali e ecclesiastiche varrà quanto è stato detto per la loro elaborazione. Le interpretazioni che il re darà mediante la Corte Suprema di giustizia nell'intervallo fra le sessioni del *Riksdag*, in risposta a quesiti circa il vero significato della legge, potranno essere invalidate dal *Riksdag* nella sua prima riunione, ovvero, qualora l'interpretazione concerna un punto relativo a leggi ecclesiastiche, dal primo Sinodo generale che si riunirà dopo l'interpretazione data dal re. Le interpretazioni che saranno in tal modo invalidate perderanno ogni valore e non dovranno più essere usate nè invocate nei tribunali.

ART. 89 — Nelle Camere del *Riksdag* potranno essere presentate mozioni allo scopo di modificare, interpretare e abrogare leggi e regolamenti concernenti l'economia generale del regno, e di istituire nuove leggi di tal fatta e principi informativi per la generale organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Il *Riksdag* tuttavia, in siffatta materia, avrà soltanto il diritto di formulare proposte o desideri che dovranno essere presentati al re, il quale, sentito il Consiglio di Stato, li terrà in quel conto che gli parrà conveniente per il bene del paese. Qualora il re consenta a incaricare il *Riksdag* di risolvere insieme a lui qualche questione relativa al governo generale dello Stato, ci si regolerà come è stabilito all'art. 87, § 1, per le mozioni relative alle leggi generali.

ART. 90 — Non potrà venir sottoposta all'esame e alla decisione del *Riksdag*, delle Camere o delle commissioni, se non nei casi e nelle forme letteralmente prescritte dalle leggi costituzionali, alcuna questione relativa alla nomina e alla destituzione di funzionari, alle decisioni, risoluzioni e sentenze dei poteri esecutivi e giudiziari, ai diritti dei privati e delle corporazioni o all'esecuzione di qualche legge, statuto o regolamento.

ART. 91 — Nel caso, previsto dall'art. 39, in cui il re, avendo intrapreso un viaggio, rimanga per più di un anno fuori del paese, il reggente, ovvero il Consiglio di Stato quando sarà questo a governare, riunirà il *Riksdag* in convocazione ufficiale e farà annunciare tale convocazione nei giornali ufficiali entro i quindici giorni successivi allo spirare del termine suddetto. Qualora tuttavia il re, debitamente informato, non rientri nel regno, il *Riksdag* prenderà, riguardo al governo dello Stato, le disposizioni che riterrà utili.

ART. 92 — Lo stesso avverrà nel caso che una malattia del re si prolunghi in modo da impedirgli per più di un anno di occuparsi delle questioni di governo.

ART. 93 — Quando il re muore e l'erede al trono è ancora minore, il reggente o il Consiglio dei Ministri, quando è questo che governa, deve convocare il *Riksdag* e fare pubblicare detta convocazione nei giornali ufficiali entro i quindici giorni successivi alla morte del re. Spetterà al *Riksdag* designare, senza tener conto di alcuna clausola testamentaria del re defunto relativa al governo, uno, tre o cinque tutori, i quali eserciteranno il governo in nome del re, fino alla sua maggiore età, in conformità alla presente Costituzione.

ART. 94 — Qualora disgraziatamente la dinastia alla quale è riservato il diritto di successione al trono venisse a estinguersi nel ramo maschile, il Consiglio di Stato convocherà il *Riksdag* entro il termine stabilito nell'articolo precedente dopo la morte dell'ultimo re, allo scopo di eleggere una nuova dinastia sempre conservando la presente Costituzione.

ART. 95 — Se ciò nonostante il reggente o il Consiglio di Stato omettessero di convocare immediatamente il *Riksdag* nei casi stabiliti nei quattro articoli precedenti, sarà stretto dovere delle corti giudiziarie di darne avviso, mediante pubblicazioni ufficiali, onde permettere al *Riksdag* di riunirsi per provvedere alla difesa dei suoi diritti e di quelli dello Stato. Il *Riksdag* in questo caso si riunirà il ventesimo giorno a partire da quello in cui il reggente o il Consiglio di Stato avrebbero dovuto, al più tardi, far pubblicare la convocazione.

ART. 96 — Il *Riksdag* nominerà due giuristi di provata esperienza e di particolare integrità, in qualità di procuratori del *Riksdag* (*iustitie et militie-ombudsman*) incaricati, secondo le istruzioni che il *Riksdag* impartirà loro, di vegliare

all'esecuzione delle diverse ordinanze, uno in qualità di procuratore militare, per ciò che concerne la loro applicazione da parte dei tribunali militari e dei funzionari incaricati del bilancio militare, l'altro come procuratore di giustizia, per ciò che concerne la loro applicazione da parte dei tribunali e dei funzionari civili; sarà inoltre loro compito, secondo la suddetta divisione delle loro competenze, citare in giudizio dinanzi ai tribunali competenti coloro i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, per favoritismi, parzialità o qualsiasi altro motivo, avranno commesso qualche illegalità o non avranno adempiuto in maniera conveniente ai doveri del loro ufficio. Questi due procuratori non saranno tuttavia esenti da responsabilità e saranno tenuti ad adempiere quei doveri che le leggi civili e di procedura prescrivono nei confronti dei pubblici accusatori.

ART. 97 — Il procuratore giudiziario e quello militare saranno eletti nel modo stabilito dalla legge organica del *Riksdag* e per il periodo di tempo fissato da tale legge; per entrambe queste cariche saranno pure elette altre due persone che riuniscano tutte le qualità richieste per ricoprire la carica stessa, le quali possano succedere ai procuratori nei casi previsti dalle disposizioni in materia.

Qualora il procuratore o il suo supplente non goda più della fiducia del *Riksdag*, il *Riksdag* può, su proposta della commissione che controlla la maniera in cui essi svolgono le loro funzioni, esonerarli dalla loro carica senza aspettare il termine previsto per la scadenza del loro ufficio.

ART. 98 — Nel caso in cui uno dei due procuratori si dimetta dal suo ufficio ovvero qualora il posto diventi vacante per qualsiasi altra ragione, il supplente entrerà immediatamente in funzione e il *Riksdag* procederà nel più breve tempo possibile all'elezione di un nuovo procuratore. Se il supplente si dimette dalle sue funzioni ovvero se ha sostituito il procuratore o se il posto è divenuto vacante per qualsiasi altro motivo, si procederà all'elezione di un nuovo supplente. Qualora questa elezione debba aver luogo durante l'intervallo fra le sessioni, i diritti del *Riksdag* in materia saranno esercitati dai commissari da esso eletti alla Banca di Svezia e alla Cassa del debito pubblico.

ART. 99 — Il procuratore giudiziario e quello militare potranno assistere, quando lo ritengano necessario, alle deliberazioni e decisioni della Corte Suprema, del tribunale amministrativo, delle corti giudiziarie inferiori, delle Corti d'appello, dei collegi amministrativi o delle commissioni istituite in loro vece, e di tutti i tribunali inferiori, senza tuttavia aver il diritto di esprimervi il loro parere; avranno pure il diritto di esaminare i verbali e gli atti di tutti i tribunali, collegi e degli altri pubblici uffici. I funzionari di Stato in genere saranno tenuti ad aiutare i procuratori militare e giudiziario e così pure tutti i procuratori fiscali dovranno collaborare con loro, quando essi lo richiederanno a scopo inquirente.

ART. 100 — I due procuratori saranno tenuti a render conto al *Riksdag*, separatamente, del modo con cui avranno svolto le funzioni loro affidate e ad esporre nelle loro relazioni, ciascuno per la sfera di attività attribuitagli dall'art. 96, la situazione relativa all'amministrazione della giustizia nello Stato, segnalando gli errori insiti nelle leggi stesse e presentando progetti per migliorare la situazione.

ART. 101 — Qualora, contro ogni verosimiglianza, la Corte Suprema al completo, o uno o taluni dei suoi membri, per interesse personale, iniquità o negligenza, emettessero un giudizio talmente ingiusto che, nonostante il testo preciso della legge e l'evidenza di fatti legalmente stabiliti, qualcuno perda, o corra pericolo di perdere, la vita, la libertà personale, l'onore o i beni, ovvero qualora il tribunale amministrativo o uno o taluni dei suoi membri si rendessero colpevoli degli stessi atti nell'esame di ricorsi che venissero loro sottoposti, il procuratore giudiziario ovvero, nei casi di carattere militare previsti dall'art. 96, il procuratore militare, avrà l'obbligo, e il cancelliere del re avrà il diritto, di denunciare il colpevole al tribunale qui sotto indicato e di richiederne la condanna in conformità alle leggi dello Stato.

ART. 102 — Tale tribunale che avrà il nome di Alta Corte (*Riksrätt*), sarà composto in questi casi dal Presidente della Corte d'appello di Stoccolma (*Svea Hofrätt*), il quale fungerà da presidente, dai presidenti di tutti i collegi amministrativi del regno nel caso di accusa contro la Corte Suprema, dei 4 più anziani consiglieri di governo e, in caso di accusa contro il tribunale amministrativo, dei 4 più anziani consiglieri di giustizia e, in entrambi i casi, dei 4 più anziani consiglieri di Stato, del comandante supremo del presidio della capitale, del comandante più alto in

grado della squadra della marina che si trova nel porto di Stoccolma, dei due più anziani consiglieri della Corte d'appello di Stoccolma e del più anziano consigliere di ogni collegio amministrativo. Qualora il cancelliere del re, o il procuratore giudiziario, o il procuratore militare, ritengano di dover citare in giudizio la Corte Suprema al completo o alcuni dei suoi membri dinanzi all'Alta Corte, ovvero il cancelliere di giustizia o il procuratore militare riterranno di dover citare in giudizio nella stessa maniera il tribunale amministrativo o i membri di esso, essi richiederanno al Presidente della Corte d'appello di Stoccolma, nella sua qualità di Presidente dell'Alta Corte, di far citare in giudizio nelle forme legali colui o coloro che dovranno essere giudicati. Il Presidente della Corte d'appello prenderà quindi i provvedimenti per la convocazione dell'Alta Corte, per poter citare in giudizio e legalmente giudicare l'accusato. Qualora, contro ogni probabilità, egli non la convocasse, ovvero se qualcuno dei funzionari sopra indicati non volesse parteciparvi, il colpevole di siffatta mancanza incorrerebbe nelle punizioni stabilite dalla legge per questa mancata adempimento dei propri doveri. Se per uno o parecchi membri dell'Alta Corte vi è un impedimento legittimo, ovvero se per qualcuno di essi esiste un motivo di legittima suspizione, la Corte sarà tuttavia in grado di giudicare, purchè siano presenti 12 membri. Se il Presidente della Corte d'appello non può intervenire per una delle ragioni testè accennate, sarà sostituito dal presidente più anziano in grado. Terminata l'istruttoria, la Corte, dopo aver emesso il suo giudizio in conformità alla legge, lo pronuncerà in udienza pubblica. Nessuno avrà il potere di invalidare tale giudizio, fermo restando tuttavia il diritto del re di concedere la grazia, la quale tuttavia non potrà giungere fino alla riammissione dell'imputato nel servizio di Stato.

ART. 103 — Ogni quattro anni il *Riksdag* nominerà, nel modo prescritto dalla legge organica, una commissione incaricata di decidere se tutti i membri della Corte Suprema o del tribunale amministrativo meritino di essere confermati nei loro importanti incarichi, ovvero se qualcuno di essi, pur non avendo commesso nessun errore o colpa ai sensi dell'articolo precedente, debba tuttavia esser rimosso dal suo ufficio. Qualora questa commissione, dopo una votazione nei modi stabiliti dalla legge organica del *Riksdag*, decida che uno o più membri della Corte Suprema o del tribunale amministrativo debbano esser considerati come decaduti dalla fiducia del *Riksdag*, questo o questi membri verranno destituiti dal re in seguito al rapporto che gli sarà stato presentato dal *Riksdag*. Il re accorderà nondimeno a ognuno di loro una pensione annua pari alla metà dello stipendio che percepivano.

ART. 104 — Il *Riksdag* non potrà porre sotto esame i verdetti della Corte Suprema o del tribunale amministrativo e la commissione non potrà prendere alcuna deliberazione generale a tal riguardo.

ART. 105 — La commissione per la Costituzione del *Riksdag* deve richiedere i verbali delle riunioni del Consiglio di Stato. I verbali aventi un contenuto particolare, di cui all'art. 9, non potranno essere richiesti, tranne che per motivi particolari indicati dalla commissione. In tal caso spetterà al re esaminare se sussistono impedimenti, motivati dalla sicurezza dello Stato o da qualche altra ragione di grande importanza relativa ai rapporti con una potenza straniera, a che i verbali richiesti vengano concessi in visione alla commissione. Un eventuale rifiuto alla richiesta della commissione non potrà essere opposto senza sentire in precedenza il parere della commissione per gli affari esteri del *Riksdag*.

La comunicazione dei verbali relativi alle questioni di comando militare potrà essere richiesta soltanto per quelle parti che riguardano fatti pubblicamente noti e indicati dalla commissione.

ART. 106 — Se la commissione per la Costituzione, dopo aver esaminato i verbali, constata che un membro del Consiglio di Stato ha manifestamente agito contro la Costituzione o contro la legge, che ne ha consigliata la violazione, che ha omesso di opporsi a tale violazione, ovvero che l'ha provocata o favorita sottacendo a bella posta i necessari chiarimenti, o infine che il relatore (ministro) ha omesso di rifiutare la sua controfirma ad una decisione reale nei casi previsti dall'art. 38 della presente Costituzione, la commissione per la Costituzione dovrà farlo citare in giudizio dal procuratore giudiziario, davanti all'Alta Corte e contro di lui si procederà come stabilito negli artt. 101 e 102, che regolano il procedimento contro il tribunale amministrativo. Qualora i membri del Consiglio di Stato si siano resi colpevoli di

quanto è stato sopra indicato, l'Alta Corte li giudicherà secondo la legge generale e secondo quelle disposizioni particolari che saranno stabilite dal re e dal *Riksdag* per determinarne la responsabilità.

ART. 107 — Se la commissione per la Costituzione constata che i membri del Consiglio di Stato, o uno o taluni di essi, nel dare il loro parere sui provvedimenti da prendere per il bene dello Stato non hanno avuto di mira i veri interessi del paese, ovvero che qualche relatore ha mancato di imparzialità, di zelo, di abilità o di attività nello svolgere le funzioni del loro incarico di fiducia, la commissione lo comunicherà al *Riksdag*, il quale, se lo giudicherà necessario al bene del popolo, potrà esprimere al re, per scritto, il desiderio che colui o coloro che hanno dato motivo di lagnanza vengano destituiti ed escano dal Consiglio di Stato.

Mozioni potranno essere presentate a tal riguardo nelle Camere del *Riksdag*, le quali potranno esserne investite da commissioni diverse da quella per la Costituzione; ma il *Riksdag* prima di prendere una decisione dovrà sentire il parere della suddetta commissione. Nelle deliberazioni del *Riksdag* su questo genere di questioni le decisioni del re concernenti gli affari relativi ai diritti e agli interessi di privati o di enti pubblici non potranno neppure essere menzionate, e ancor meno potranno essere sottoposte a discussioni nel *Riksdag*.

Tutto ciò che il *Riksdag*, dopo averlo esaminato, avrà approvato o lasciato senza osservazioni non darà luogo a responsabilità per quanto riguarda i punti esaminati; nessun nuovo esame che possa comportare una responsabilità potrà essere svolto in una nuova sessione sulla stessa questione; tuttavia, malgrado il controllo generale dell'impiego dei redditi pubblici fatto dalla commissione o dai revisori del *Riksdag*, i funzionari saranno tenuti, ciascuno per ciò che lo concerne, a fare la revisione particolare che loro spetta a causa delle loro funzioni.

ART. 108 — Il re può sciogliere il *Riksdag*, decretando, in conformità alla legge organica del *Riksdag*, delle nuove elezioni per le due Camere, o per una delle due. Se il *Riksdag* è stato sciolto, la nuova sessione deve aprirsi entro un termine di tempo di tre mesi a contare dal giorno in cui il re avrà decretato lo scioglimento e il nuovo *Riksdag* non potrà essere sciolto prima di quattro mesi almeno dall'inizio della nuova sessione.

ART. 109 — Se, contro ogni verosimiglianza, il *Riksdag*, prima dell'inizio del nuovo anno finanziario, non avrà approvato il bilancio o votato qualche nuova imposta per un ammontare determinato, saranno applicati il bilancio e la tassazione precedenti fino all'approvazione del nuovo bilancio e delle nuove imposte.

ART. 110 — Nessun membro del *Riksdag* potrà essere citato in giudizio o privato della sua libertà per fatti o parole espresse come membro del *Riksdag* stesso, a meno che la Camera alla quale appartiene non lo permetta con una decisione presa a maggioranza di almeno i cinque sesti dei votanti. Nessun membro del *Riksdag* potrà inoltre essere espulso dalla località in cui il *Riksdag* è riunito. Se qualche privato o qualche organismo militare o civile, o qualche raggruppamento di persone, sotto qualsiasi nome, di sua propria iniziativa o per ordine altrui, tenta, sia di esercitare violenza contro il *Riksdag*, le sue Camere o le sue commissioni, ovvero contro qualcuno dei suoi membri, sia di turbare la libertà delle discussioni e delle decisioni, tale fatto, quand'anche non sia passibile di pena come alto tradimento, verrà considerato ribellione; saranno applicabili le disposizioni concernenti il tentativo, la preparazione o il complotto in vista della ribellione nonchè la mancata denuncia di siffatti reati. Spetterà al *Riksdag* procedere contro i colpevoli per vie legali.

Se un membro del *Riksdag* sarà insultato a parole o con atti durante il corso delle sessioni o mentre si reca o ritorna dal *Riksdag*, ed è noto che egli ne è membro, varranno le disposizioni relative alle violenze e agli oltraggi contro funzionari del re nell'esercizio o a causa delle loro funzioni. Lo stesso avverrà nei casi in cui un commissario, un revisore, il procuratore giudiziario o quello militare, un segretario o un impiegato delle Camere del *Riksdag* o di una delle commissioni subisca violenze o oltraggi nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

ART. 111 — Se un membro del *Riksdag* sarà accusato di un delitto grave, non potrà essere arrestato prima che il giudice, dopo compiuta l'istruttoria, ne abbia riconosciuta la necessità, a meno che il membro del *Riksdag* sia stato colto in flagrante; se però egli, essendo citato dal tribunale, non si presenterà, si procederà in conformità alle disposizioni della legge a tal riguardo. Nessun membro del *Riksdag*

## Svezia

potrà essere privato della sua libertà se non nei casi previsti in questo articolo e nel precedente.

I commissari della Banca di Stato e della Cassa del debito pubblico e i revisori del *Riksdag* non potranno, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, ricevere ordini se non dal *Riksdag*, e in conformità alle istruzioni da lui date; non potranno neppure essere soggetti ad alcuna responsabilità nè dovranno render conto delle loro azioni, se non in seguito a una decisione del *Riksdag*.

ART. 112 — Nessun funzionario o impiegato dovrà, sotto pena di destituzione, valersi della propria autorità per esercitare una pressione illegale sulle elezioni al *Riksdag*.

ART. 113 — I funzionari del ministero delle finanze che applicano in nome del *Riksdag* le disposizioni relative alle imposte annuali non potranno essere soggetti ad alcuna responsabilità a motivo delle tasse e delle valutazioni da loro imposte.

ART. 114 — I privilegi, le prerogative, i diritti e le libertà degli antichi ordini del regno rimarranno in vigore, a meno che abbiano stretto rapporto con il diritto di rappresentanza appartenente un tempo a tali ordini e siano quindi scomparsi insieme a tale diritto. Non potranno essere modificati o abrogati se non per comune decisione del re e del *Riksdag*, e, quando si tratti di privilegi, prerogative, diritti e libertà della nobiltà o del clero, senza il consenso della nobiltà nel primo caso, e del Sinodo generale nel secondo.

## LEGGE ORGANICA DEL RIKSDAG

(*Riksdagordning*) del 22 giugno 1866

### PRINCIPI GENERALI

ART. 1 — 1) Il popolo svedese è rappresentato dal *Riksdag*, diviso in due Camere, la prima e la seconda, le quali, in tutte le questioni, hanno la stessa competenza e autorità. I membri del *Riksdag* non possono essere vincolati nell'esercizio delle loro funzioni da altre prescrizioni che non siano le leggi fondamentali del regno.

2) Nel caso in cui l'importanza e la natura particolare di una questione esigano che venga richiesta l'opinione del popolo prima della decisione definitiva della questione, il re e il *Riksdag* potranno, con una legge adottata in comune, decretare un referendum generale secondo le disposizioni dell'art. 49, comma 2 della Costituzione.

ART. 2 — Il *Riksdag* deve riunirsi in virtù della Costituzione (*Regeringsform*), del regno, e senza convocazione speciale, il 10 gennaio di ogni anno, o il giorno successivo se il 10 cade in giorno festivo; il re può anche, qualora lo giudichi necessario, convocare il *Riksdag* per una data anteriore.

La sessione di primavera del *Riksdag* termina al più tardi il 31 maggio; tuttavia il *Riksdag*, quando si possa calcolare che l'esame delle questioni pendenti potrà essere portato a termine entro il 15 giugno al più tardi, potrà decidere, dopo aver ascoltato la Conferenza del Presidente, menzionata all'art. 50, che la sessione venga prolungata fino a quella data. Se il *Riksdag*, in conformità all'art. 58, ha rimandato alla sessione d'autunno l'esame delle questioni in corso, il Presidente convocherà il *Riksdag* in sessione d'autunno per quel giorno successivo al 15 ottobre che verrà giudicato opportuno; e la sessione si prolungherà fino a quando sarà necessario. La sessione del *Riksdag* ha termine il 31 dicembre; il re, tuttavia, può decidere, se vi sono delle ragioni particolari, di ritardare la chiusura della sessione prolungando in maniera corrispondente la durata della legislatura giunta a termine; la chiusura della sessione dovrà aver luogo al più tardi un giorno prima dell'inizio della sessione successiva.

Il re può inoltre, durante l'intervallo fra le sessioni, convocare, quando lo giudichi necessario, il *Riksdag* in sessione straordinaria.

Nell'intervallo fra le sessioni, 65 membri della prima Camera o 100 membri della seconda Camera possono anch'essi chiedere la convocazione del *Riksdag* in



sessione straordinaria; in questo caso dovranno esser presentate delle ragioni particolari a giustificazione della richiesta e la convocazione verrà effettuata al più tardi venti giorni dopo la presentazione della richiesta.

Per quanto riguarda la riunione del *Riksdag* in taluni casi particolari, vengono applicati gli artt. 91, 92, 93, 94 e 108 della Costituzione.

ART. 3 — I membri del *Riksdag*, nelle due Camere, sono nominati per elezione e per un determinato tempo; il re può tuttavia, prima del termine stabilito, ordinare nuove elezioni in tutto il regno, nelle due Camere o in una di esse.

ART. 4 — Non può essere impedito ad alcun membro del *Riksdag* di adempiere le sue funzioni; sarà fatta eccezione tuttavia in tempo di guerra per i militari che il re chiamerà al servizio dello Stato.

ART. 5 — Il re può sciogliere il *Riksdag*, decretando nuove elezioni per le due Camere, o per una di esse. Se il *Riksdag* è stato sciolto, la nuova sessione deve aver inizio entro un termine di tre mesi a contare dal giorno in cui il re avrà decretato lo scioglimento e il nuovo *Riksdag* non potrà esser sciolto prima che siano trascorsi almeno quattro mesi dopo l'inizio della nuova sessione.

## FORMAZIONE DELLE CAMERE

### A) Della Prima Camera

ART. 6 — 1) I membri della prima Camera saranno eletti in numero di 150 dai membri dei Consigli provinciali (*landstingen*) e dai consiglieri municipali delle città che non partecipano ai Consigli provinciali. L'elezione è fatta per un periodo di otto anni a contare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto luogo l'elezione.

2) Per le elezioni alla prima Camera il regno è suddiviso in circoscrizioni elettorali. La città di Stoccolma e quella di Gothemborg costituiscono delle circoscrizioni speciali. Tutte le altre città che non fanno parte di alcun Consiglio provinciale, fanno parte della stessa circoscrizione della provincia (*landstingsomrade*) alla quale appartenevano prima. Parecchi distretti di Consigli provinciali potranno essere riuniti in un'unica circoscrizione; un distretto però non deve essere diviso fra più circoscrizioni elettorali. La legge elettorale stabilisce le circoscrizioni.

3) In ogni circoscrizione, secondo la popolazione del territorio, verrà eletto un membro del *Riksdag* per ogni centocinquantesimo della popolazione del paese senza tener conto delle frazioni eccedenti.

4) Se il numero dei membri del *Riksdag* eletti in base alle disposizioni del comma 3 non raggiunge il numero di 150, le circoscrizioni la cui popolazione supera di un maggior numero le cifre che servono a stabilire in base al comma 3 il numero dei membri del *Riksdag* della circoscrizione avranno il diritto, per raggiungere il numero di 150, di eleggere ciascuna un membro del *Riksdag* in più.

5) Il numero dei membri del *Riksdag* che ogni circoscrizione dovrà eleggere secondo i principi suddetti verrà stabilito ogni dieci anni dal re, senza tuttavia che le disposizioni emanate a tal riguardo possano infirmare il diritto dei membri già eletti del *Riksdag* di esercitare le loro funzioni durante il tempo stabilito.

6) (Norme da osservare qualora, al momento di applicare le disposizioni del comma 5, non vi siano in seno alla Camera, sufficienti posti vacanti per le circoscrizioni chiamate a aumentare il numero dei membri del *Riksdag* secondo quanto loro è attribuito).

7) (Disposizioni per il caso in cui in una delle circostanze elettorali summenzionate, il numero dei membri superi quello cui ci si sarebbe dovuti attenere).

8) Coloro i quali, in applicazione delle disposizioni del comma 1, verranno eletti per Stoccolma e per Gothemborg saranno in numero eguale a quelli dei Consigli municipali di queste città; il numero di membri per tutte le altre città non rappresentate nei consigli provinciali sarà quello stabilito per le elezioni dei Consigli provinciali.

9) Hanno diritto di partecipare alla designazione degli elettori tutti coloro che hanno l'elettorato comunale all'inizio dell'anno civile immediatamente successivo a quello in cui hanno compiuto 27 anni. Le elezioni si svolgono a suffragio diretto e, nei casi in cui debbano essere eletti parecchi elettori, col sistema propor-

zionale. Ogni elettore ha diritto a un solo voto. Nello stesso numero e nello stesso modo verranno designati anche dei supplenti. Disposizioni particolareggiate verranno stabilite dalla legge elettorale.

10) Possono essere scelti come elettori soltanto coloro i quali hanno il diritto di voto per la scelta degli elettori.

11) Se una circoscrizione elettorale comprende parecchie prefetture o parti di prefetture il governatore di quella designata dal re svolgerà le funzioni inerenti alle elezioni in base alle norme stabilite in materia.

ART. 7 — 1) Le circoscrizioni elettorali sono suddivise in 8 gruppi. Tale ripartizione è stabilita dalla legge elettorale.

2) Ogni anno, nel mese di settembre, si procederà alle elezioni in uno dei gruppi indicati al comma 1 per il successivo periodo di otto anni. L'ordine da seguire fra i gruppi sarà fissato dalla legge elettorale.

3) Se il re ordina delle nuove elezioni generali, vi si procede, in ogni circoscrizione elettorale, per il periodo di tempo che rimane degli otto anni in vista dei quali aveva avuto luogo l'ultima elezione nel gruppo di cui questa circoscrizione fa parte.

4) Quando in una circoscrizione un membro del *Riksdag* muore prima dello scadere del periodo di otto anni, qualora un'altra circoscrizione non abbia diritto al seggio vacante in virtù di una nuova disposizione relativa al numero di membri del *Riksdag* assegnati ad ognuna, si provvederà alla vacanza nella maniera stabilita dalla legge elettorale. Se vi si deve provvedere con una nuova elezione, questa avrà luogo per il periodo di tempo che ancora rimane.

5) Quando un seggio, allo spirare del periodo di otto anni per una circoscrizione, deve passare da questa circoscrizione ad un'altra di un altro gruppo, in quest'ultima si procederà durante il corso dell'ottavo anno del suddetto periodo, e nell'epoca indicata al comma 2, a una nuova elezione per l'anno o per gli anni che ancora rimangono del periodo di otto anni della prima circoscrizione.

6) Quando in una circoscrizione viene a morire un membro del *Riksdag* prima dello scadere del periodo di otto anni, se un'altra circoscrizione ha diritto al seggio vacante, si procederà in quest'ultima a una nuova elezione per il tempo indicato al comma 3; quando però il seggio si troverà già occupato per un periodo di tempo che oltrepassi l'anno in corso ai termini del comma 2 o del comma 5, l'elezione che avrà luogo per il seggio vacante non avrà vigore fino alla fine dell'anno.

ART. 8 — Le elezioni alla prima Camera avverranno con suffragio proporzionale quando dovranno venir eletti due o più membri del *Riksdag*.

Disposizioni particolareggiate sulle elezioni saranno emanate dalla legge elettorale.

ART. 9 — Possono essere eletti membri della prima Camera soltanto gli uomini o le donne che abbiano 35 anni di età e siano iscritti sulle liste elettorali dei comuni. Quando un membro del *Riksdag*, dopo esser stato eletto, viene a trovarsi in una situazione in cui non sarebbe più eleggibile alla Camera, egli cessa dalle sue funzioni.

ART. 10 — Per ogni eletto alla prima Camera, nel modo prescritto dalla legge elettorale, verrà redatto immediatamente un attestato in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato all'eletto, mentre l'altro verrà inviato al dipartimento al quale competono le questioni giudiziarie.

ART. 11 — Le contestazioni mosse contro le elezioni alla prima Camera del *Riksdag* possono formare oggetto di un ricorso al re. Il ricorrente dovrà farsi consegnare a tal fine dal segretario competente un estratto del verbale, che dovrà essergli rimesso entro due giorni al massimo. Il ricorso dovrà essere presentato, per esser valido, non oltre un mese dal termine delle operazioni elettorali nelle mani del governatore, il quale, mediante avviso pubblicato sui giornali ufficiali, concederà un breve periodo per la presentazione delle osservazioni sul ricorso. Allo scadere di questo termine, il governatore trasmetterà immediatamente al re gli incartamenti del ricorso, insieme alle osservazioni che potranno esser state presentate, affinché la questione venga prontamente sottoposta al tribunale amministrativo per la decisione.

ART. 12 — Quando un membro della Camera vorrà dimettersi dalle sue funzioni, lo potrà fare al momento delle elezioni o più tardi, nell'intervallo delle sessioni, indirizzando le sue dimissioni al governatore.

Le costituzioni europee

B) Della Seconda Camera

ART. 13 — I membri della seconda Camera sono eletti, in numero di 230, per un periodo di quattro anni a contare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'elezione.

ART. 14 — La divisione del regno in circoscrizioni elettorali sarà effettuata dalla legge elettorale.

ART. 15 — 1) In ogni circoscrizione elettorale, all'inizio dell'anno che precederà il periodo di quattro anni per il quale avverrà l'elezione, verrà eletto un membro del *Riksdag* per ogni duecentotrentesimo della popolazione del regno senza tener conto delle frazioni eccedenti.

2) Le circoscrizioni la cui popolazione non raggiunge i tre duecentotrentesimi della popolazione del regno, potranno tuttavia eleggere 3 membri del *Riksdag*.

3) Se il numero di membri del *Riksdag* da eleggere in base ai commi 1 e 2 non raggiunge i 230, per giungere a tale cifra, le circoscrizioni la cui popolazione supera di un maggior numero il numero che in base al comma 1 determina quello dei membri del *Riksdag* nelle circoscrizioni, avranno il diritto, ognuna e nell'ordine d'importanza delle frazioni eccedenti, di eleggere un membro del *Riksdag* in più. Se le frazioni eccedenti sono uguali in due o più circoscrizioni, la preferenza sarà determinata, in caso di necessità, dalla sorte nella maniera stabilita dall'art. 6, comma 7.

4) Il numero dei membri del *Riksdag* che ogni circoscrizione dovrà eleggere in conformità ai principi sopra indicati sarà fissato dal re per ogni periodo di quattro anni.

ART. 16 — 1) Il diritto elettorale appartiene a tutti gli uomini e le donne di nazionalità svedese, che abbiano compiuto 21 anni nell'anno civile immediatamente precedente, fatta eccezione per:

- a) chi è sotto tutela o abbia fatto fallimento;
- b) chi è aiutato dall'assistenza pubblica in maniera stabile;
- c) chi, come punizione, è stato privato del suo diritto di voto.

2) Verrà redatta una lista elettorale ai fini delle operazioni elettorali; il diritto elettorale verrà stabilito, nella maniera regolata dettagliatamente dalla legge elettorale, in base ai fatti e alle circostanze esistenti prima della redazione di tale lista, qualunque mutamento possa avvenire prima dell'elezione.

ART. 17 — 1) L'elezione dei deputati alla seconda Camera ha luogo durante il mese di settembre che precede il periodo di quattro anni per i quali essa avviene, e nel giorno di settembre stabilito dalla legge elettorale.

2) Quando il re indice delle nuove elezioni, vi si procederà immediatamente per quel periodo di tempo che ancora rimane del periodo di quattro anni.

3) Se un membro del *Riksdag* muore prima dello scadere del periodo per il quale è stato eletto, il posto vacante è riempito nella maniera stabilita dalla legge elettorale. Se si deve riempire il posto vacante con una nuova elezione, vi si procederà immediatamente per il periodo di tempo che ancora rimane.

ART. 18 — Le elezioni alla seconda Camera si svolgono a suffragio diretto e, quando si debbano eleggere due o più membri del *Riksdag*, col sistema proporzionale. In queste elezioni tutti gli elettori hanno un voto uguale.

Disposizioni particolareggiate relative alle elezioni saranno emanate dalla legge elettorale.

ART. 19 — Possono essere eletti membri della seconda Camera soltanto uomini e donne che abbiano compiuto 23 anni ed abbiano il diritto di voto nella circoscrizione elettorale o, se si tratta di una città divisa in parecchie circoscrizioni, in una di esse.

ART. 20 — Per ogni eletto alla seconda Camera, nel modo prescritto dalla legge elettorale, verrà redatto immediatamente un attestato in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato all'eletto e l'altro inviato al dipartimento a cui competono le questioni giudiziarie.

ART. 21 — (Testo uguale a quello dell'art. 12).

ART. 22 — Le contestazioni mosse contro le elezioni alla seconda Camera del *Riksdag* possono formare oggetto di un ricorso al re. Il ricorrente dovrà farsi consegnare a tal fine dal governatore un estratto del verbale, che dovrà essergli rimesso

## Svezia

entro tre giorni al massimo; dovrà presentare il suo ricorso, perchè abbia validità, non oltre il decimo giorno dal termine delle operazioni elettorali nelle mani del governatore, il quale provvederà in modo che gli interessati possano presentare le loro osservazioni come è detto sopra all'art. 11. Allo scadere del termine concesso per la presentazione di queste osservazioni, il governatore trasmetterà immediatamente al re il ricorso insieme a tutti i documenti relativi alla questione; dopo di che si procederà immediatamente come è detto all'art. 11.

### C) Disposizioni comuni alle due Camere

ART. 23 — Tutti i membri del Riksdag ricevono sui fondi dello Stato il rimborso delle spese di viaggio, nonchè uno stipendio. Disposizioni particolareggiate saranno prese a tal riguardo in un decreto emanato in comune dal re e dal Riksdag.

ART. 24 — Il diritto di voto può essere esercitato soltanto dall'elettore che, in conformità alla legge elettorale, si presenta personalmente all'elezione; quando tuttavia un elettore, a motivo di un soggiorno all'estero o di obblighi professionali e di funzioni, non può presentarsi di persona, potrà, in via eccezionale e secondo le disposizioni della suddetta legge elettorale, deporre la sua scheda di voto prima dell'elezione; così pure uno dei due coniugi potrà, in conformità alle disposizioni della medesima legge, portare la scheda dell'altro, purchè goda egli stesso del diritto di voto.

ART. 25 — Le elezioni al Riksdag hanno luogo a scrutinio segreto. Nel caso che più della metà delle schede venga annullata, si procederà a una nuova votazione.

ART. 26 — Le funzioni di membro del Riksdag possono essere esercitate soltanto da cittadini svedesi.

Non può essere riconosciuto membro del Riksdag:

- a) chi è sotto tutela;
- b) chi ha fatto fallimento;
- c) chi è stato giudicato colpevole di aver cercato di comprare dei voti in una elezione al Riksdag mediante donativi in denaro o di altro genere, ovvero chi ha venduto dei voti, o chi ha turbato la libertà dell'elezione con violenze o minacce.

Le disposizioni di leggi generali o speciali, che comminano nei confronti di taluni condannati, la perdita o l'incapacità di esercitare funzioni pubbliche, saranno applicabili per quanto concerne le funzioni di membro del Riksdag.

ART. 27 — Chi è stato eletto allo stesso tempo alle due Camere o a una di esse da due o più circoscrizioni ha il diritto di scegliere la Camera alla quale desidera appartenere o la circoscrizione che vuole rappresentare; deve però comunicare immediatamente la sua decisione al governatore del luogo in cui non accetta il mandato.

ART. 28 — 1) Durante le sessioni, il Presidente di ciascuna Camera fa conoscere al re le vacanze che si saranno prodotte nel suo seno e alle quali si dovrà provvedere durante il corso della sessione in atto o della seguente; dopo di che il re impartisce al governatore gli ordini necessari perchè un nuovo rappresentante venga eletto al seggio vacante.

2) Qualora in una delle due Camere si produca una vacanza in seguito al decesso di un membro nell'intervallo fra le sessioni, il governatore è incaricato di procedere come è detto al comma 1.

ART. 29 — Durante il corso delle sessioni, nessun membro del Riksdag può dimettersi dalle sue funzioni, salvo in caso di impedimenti ritenuti legittimi dalla Camera alla quale appartiene; e ciò senza pregiudizio delle disposizioni suddette relative al diritto dei membri del Riksdag di rifiutare il loro mandato al momento dell'elezione.

ART. 30 — Quando il regno si trovi in pericolo di guerra o in guerra, il re e il Riksdag insieme possono decretare, in caso di assoluta necessità, l'aggiornamento delle elezioni al Riksdag, in modo però che le elezioni non possano essere rimandate di più di un anno e la proroga per un anno della legislatura. Potrà nello stesso tempo venir deciso che la durata del mandato dei membri eletti nelle elezioni così aggiornate sia ridotta di un anno. La decisione di aggiornamento presa una volta potrà essere reiterata.

## Le costituzioni europee

Per quanto concerne la decisione del *Riksdag*, di cui al comma 1, essa dovrà essere adottata in ogni Camera da una maggioranza dei tre quarti dei votanti.

La proroga della legislatura non porta alcuna limitazione al diritto del re di decretare nuove elezioni.

### APERTURA E SCIoglimento DEL « RIKSDAG »

ART. 31 — Il *Riksdag* si riunisce nella capitale del regno, salvo nei casi in cui un'invasione nemica, un'epidemia o qualche altro ostacolo grave rendano la riunione nella capitale impossibile o pericolosa per la libertà e la sicurezza del *Riksdag*; in simili casi spetta al re stabilire e render noto un'altra località di riunione, nella maniera prevista dall'art. 50 della Costituzione.

ART. 32 — 1) Prima della riunione del *Riksdag* si procederà, dinanzi al capo del dipartimento competente per le questioni giudiziarie o al suo sostituto designato dal re, in presenza di tre dei commissari alla Banca di Stato e di tre commissari alla Cassa del debito pubblico, alla verifica dei poteri dei membri del *Riksdag* trasmessi al dipartimento competente per le questioni giudiziarie. Tale verifica, che ha per scopo di vedere se gli attestati dei poteri sono stati compilati nella forma prescritta, dovrà essere terminata al più tardi il giorno precedente l'apertura del *Riksdag*. Qualora un attestato giunga dopo l'apertura del *Riksdag*, ne verrà fatta subito la verifica, nella maniera suddetta.

2) Spetta tuttavia a ciascuna Camera verificare il diritto di far parte del *Riksdag*, tanto per quelli dei suoi membri i cui attestati non saranno stati riconosciuti validi quanto per coloro contro la cui elezione siano state elevate contestazioni, in conformità alla presente legge fondamentale. Colui la cui qualità di membro del *Riksdag* verrà contestata dinanzi alla Camera, resterà provvisoriamente in funzione, a questo titolo, fino a quando non verrà dichiarato decaduto dal suo ufficio.

ART. 33 — 1) Non appena il *Riksdag* sarà riunito, e il risultato della verifica effettuata nel modo indicato al comma 1 dell'articolo precedente sarà stato comunicato alle Camere, a ciascuna per quanto riguarda i suoi membri, dal capo del dipartimento competente per le questioni giudiziarie, ovvero da un suo sostituto, ogni Camera sceglierà fra i suoi membri un Presidente (*talmän*), nonché un primo e un secondo vice-presidente.

2) Per essere eletti alle funzioni di Presidente e di vice-presidente, occorrerà aver ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Disposizioni particolareggiate circa queste elezioni verranno emanate nel regolamento del *Riksdag* di cui all'art. 78.

3) Prima che tale elezione abbia avuto luogo, come è detto al comma 1, la presidenza spetterà in ogni Camera al membro presente che avrà partecipato a un maggior numero di sessioni ovvero, in caso di parità fra due o più membri, al più anziano di questi.

4) In caso di dimissioni o di morte di un Presidente o di un vice-presidente durante il corso di una sessione, la Camera ne eleggerà immediatamente uno nuovo.

5) In caso di impedimento simultaneo del Presidente e dei vice-presidenti di una delle due Camere, questa, sotto la presidenza di cui al comma 3, designerà un altro dei suoi membri che funga da Presidente fino alla cessazione dell'impedimento.

ART. 34 — Il re farà pubblicare ufficialmente la data che avrà stabilita per l'apertura del *Riksdag*, e che deve essere fissata per il primo o il secondo giorno feriale dopo l'inizio della sessione. In tale data i membri del *Riksdag*, dopo aver assistito al servizio divino, si riuniranno nella sala del trono (*Riksaal*) dove il re, o se lo ritiene opportuno, il ministro di Stato o un altro membro del Consiglio di Stato, prenderà la parola. In tale occasione il re farà comunicare al *Riksdag* una relazione di tutti i fatti, relativi al governo del regno verificatisi dopo l'inizio dell'ultima sessione. Farà pure consegnare al *Riksdag* in due esemplari, uno per ciascuna Camera, le sue proposte concernenti la situazione e le necessità finanziarie, ivi compreso un progetto relativo ai mezzi per soddisfare mediante sussidi alle necessità dello Stato che oltrepassano le rendite ordinarie. Se il re riunisce il *Riksdag*, in conformità alle disposizioni dell'art. 2, a una data anteriore al 10 gennaio, egli può comunicare alle Camere questa relazione e queste proposte in altra maniera, ma non dopo la seduta che segue immediatamente l'11 gennaio.

Allorchè il *Riksdag* si riunisce dopo lo scioglimento come è detto all'art. 5, la

## Svezia

suddetta relazione non sarà rimessa e le proposte concernenti la situazione e le necessità finanziarie saranno presentate soltanto se il bilancio non è stato votato.

Dopo che il re avrà aperto il *Riksdag* come si è detto sopra, i Presidenti delle Camere gli presenteranno, durante la medesima seduta, i loro rispettosì omaggi a nome delle Camere.

ART. 35 — Qualora il re, durante il corso di una sessione, decreti nuove elezioni in tutto il regno, per le due Camere o per una sola di esse, egli, dopo aver fatto convocare il *Riksdag* nella sala del trono, annuncia personalmente la sua decisione. Tale decisione può anche, se il re lo giudica conveniente, essere comunicata al *Riksdag* con un messaggio che viene letto simultaneamente nelle due Camere da un membro del Consiglio di Stato, designato a tal fine dal re; dopo questa lettura il *Riksdag* è immediatamente sciolto.

### DELL'ISTRUZIONE DEGLI AFFARI

ART. 36 — 1) A ogni sessione il *Riksdag* istituirà, entro sei giorni dalla sua apertura, una commissione per gli Affari esteri (*utrikesutskott*), una commissione per la Costituzione (*konstitutionsutskott*), una commissione finanziaria (*statsutskott*), una commissione per le imposte (*bevillningsutskott*), una commissione per la Banca (*bankoutskott*), tre commissioni legislative (*lagutskott*) e una commissione per l'agricoltura (*jordbruksutskott*). Queste commissioni permanenti saranno composte: la commissione degli Affari esteri da 16 membri, la commissione per la Costituzione, da 20; la commissione finanziaria, da 30; la commissione per le imposte, da 20; la commissione per la Banca, da 16; le commissioni legislative, da 16 ciascuna; e la commissione per l'agricoltura, da 20; i suddetti membri saranno eletti in numero pari da ciascuna Camera fra i suoi membri. Le Camere, d'altronde, potranno istituire, con decisioni conformi, qualora se ne ravvisi la necessità, delle commissioni speciali per trattare delle questioni che rientrano nelle attribuzioni delle commissioni permanenti, ovvero aumentare, su richiesta delle commissioni, il numero dei loro membri, salvo per ciò che concerne la commissione degli Affari esteri.

2) Per trattare al *Riksdag* questioni importanti, che non rientrino nelle attribuzioni delle suddette commissioni, ma che siano di natura tale da richiedere il parere di una commissione, verrà istituito, entro il termine indicato al comma 1, una commissione generale di preparazione (*allmänt beredningsutskott*). La commissione istituita in seno alla prima Camera sarà composta da 12 membri e quella istituita in seno alla seconda Camera da 20 membri.

Se in una delle due Camere viene sollevata una questione che concerna in particolare soltanto una delle Camere, potrà venir creata in seno a questa Camera una commissione speciale, composta di tanti membri quanti la Camera giudicherà necessari.

3) Ogni Camera potrà parimenti nominare nel suo seno dei sostituti per sostituire quando sia necessario i membri impediti delle commissioni. Il numero dei sostituti per la commissione degli Affari esteri sarà di 8 scelti in entrambe le Camere.

4) In seno al *Riksdag*, che si riunisce dopo uno scioglimento, come è detto all'art. 5, non potrà venir creato un maggior numero di commissioni di quanto non sia necessario per trattare le questioni sottoposte al *Riksdag*.

5) Le disposizioni dell'art. 75 si applicano alle elezioni delle commissioni, come pure le disposizioni emanate dal regolamento del *Riksdag* di cui all'art. 78.

6) Nessun membro del Consiglio di Stato, nessun consigliere presso la Corte Suprema, nessun membro del Tribunale amministrativo potrà far parte di una commissione, nè partecipare alle elezioni per le commissioni; per quanto riguarda tuttavia la commissione per gli Affari esteri verranno applicate le disposizioni dell'art. 37, comma 2.

Così pure chiunque sia responsabile o possa venir chiamato a render conto dinanzi al *Riksdag*, non potrà essere eletto a una commissione che possa aver da controllare le azioni connesse alle sue funzioni. Tali disposizioni non impediscono che venga eletto alla commissione finanziaria un ex membro del Consiglio di Stato, il quale però non avrà diritto di prender parte in seno alla commissione alla trattazione delle questioni indicate all'art. 39, comma 2.

## Le costituzioni europee

ART. 37 — 1) La commissione per gli Affari esteri pubblicherà una relazione e darà il suo parere sulle questioni che le verranno sottoposte, che concernono le relazioni del paese con le potenze straniere e che non rientrino nelle attribuzioni di un'altra commissione.

2) Se qualche questione presentata al *Riksdag* dal re verrà trattata in una commissione, a questa dovranno essere comunicati tutti i documenti disponibili.

Il ministro di Stato e il ministro degli Esteri, nonché un altro membro del Consiglio di Stato, qualora la natura della questione lo richieda, possono comunicare alla commissione informazioni orali o scritte, personalmente ovvero facendosi rappresentare da uno dei loro funzionari.

3) Nella misura in cui il re o la commissione stabilisce, in vista della sicurezza del paese o dei rapporti con una potenza straniera, che vi sono delle ragioni di particolare importanza perchè le informazioni comunicate in taluni campi siano tenute segrete, i membri della commissione sono vincolati al silenzio. Ogni membro o sostituto che partecipa per la prima volta a una riunione della commissione dovrà promettere di mantenere il segreto.

ART. 38 — 1) La commissione per la Costituzione ha il compito di esaminare le leggi fondamentali del regno, la legge sulle restrizioni al diritto di prender conoscenza dei documenti ufficiali, la legge elettorale, la legge sulla sostituzione nei seggi parlamentari e il regolamento del *Riksdag* stabilito in conformità all'art. 78; di proporre al *Riksdag* le modifiche che ritiene necessarie o utili e realizzabili; di riferire su tutte le questioni concernenti le leggi fondamentali, le leggi e i regolamenti suddetti, che le sono sottoposti dalle Camere.

2) La commissione inoltre, riferirà e farà le sue proposte su tutte le questioni che le saranno sottoposte, concernenti l'elaborazione, l'emendamento, l'interpretazione o l'abrogazione delle leggi comunali, nonché delle leggi e ordinanze relative alla responsabilità dei membri del Consiglio di Stato, al numero dei ministeri e dei consiglieri di Stato senza portafoglio, alle questioni di comando militare, allo stemma e alla bandiera del regno, al sinodo generale e a un referendum generale, riguardante questioni che non rientrano nelle attribuzioni di alcun'altra commissione.

3) La commissione è del pari tenuta a farsi comunicare i verbali delle sedute al Consiglio di Stato; tale richiesta sarà tuttavia subordinata alle condizioni poste all'art. 105 della Costituzione. E' regolato dalla Costituzione tutto ciò che concerne il diritto ed il dovere della commissione di comunicare al *Riksdag*, dopo l'esame dei suddetti verbali, le osservazioni alle quali tale esame avrà potuto indurre, o di prendere qualsiasi altro provvedimento in conseguenza delle osservazioni così presentate o infine, nel caso in cui un membro del *Riksdag* o una commissione che non sia quella per la Costituzione abbia richiesto l'accertamento di una colpa commessa dal Consiglio di Stato o da uno dei suoi membri o dal relatore nell'esercizio delle loro funzioni, di dare il proprio parere su tale questione prima della discussione al *Riksdag*.

4) Spetta pure alla commissione, quando le Camere sono in disaccordo circa la commissione alla quale convenga rinviare taluni argomenti e questioni, risolvere la difficoltà, nonché decidere fra una Camera e il suo Presidente quando quest'ultimo si rifiuta di mettere ai voti una questione (*vågrar proposition*).

5) Nella misura in cui il re o la commissione stabilisce, in vista della sicurezza del regno o delle relazioni con una potenza straniera, che vi sono ragioni di particolare importanza perchè le informazioni comunicate in taluni campi siano tenute segrete, i membri della commissione sono vincolati al silenzio. Ogni membro o sostituto che partecipi per la prima volta a una riunione della commissione dovrà promettere di mantenere il segreto.

ART. 39 — 1) La commissione finanziaria, che deve essere informata della proposta presentata dal re al *Riksdag* sulla situazione e le necessità finanziarie e aver libero accesso a tutti i conti e a tutti i documenti di carattere finanziario, ha il compito di esaminare, stabilire e far conoscere (ad eccezione di ciò che riguarda gli interessi dell'agricoltura e il bilancio del *Riksdag*) la situazione e l'amministrazione delle finanze, di proporre le misure necessarie per provvedere alle necessità, avendo cura di effettuare riduzioni e salutarie economie, nonché, insieme alle altre commissioni che si occupano di questioni di bilancio o dopo averle consultate, in conformità alle disposizioni dell'art. 47, di valutare sotto forma di progetto i redditi ordinari

dello Stato, di far conoscere l'ammontare della somma alla quale si dovrà provvedere mediante sussidi e di stendere un progetto di bilancio.

2) La commissione deve pure esaminare e appurare se i pagamenti fatti o ordinati sui fondi dello Stato non superano l'ammontare generale dei crediti concessi dal *Riksdag* quando è stato stabilito il bilancio, e se i pagamenti sono giustificati da regolari pezze giustificative o da mandati del re controfirmati nelle forme legali e muniti di regolari quietanze. Nel caso in cui, contrariamente alla decisione del *Riksdag*, somme concesse sotto determinati titoli siano state destinate a scopi diversi da quelli ai quali tali crediti si riferiscono, ovvero le somme stabilite dal *Riksdag* siano state superate, la commissione denuncerà alle Camere il funzionario che avrà controfirmato l'ordine di pagamento; si procederà quindi in conformità agli articoli 106 e 107 della Costituzione. La commissione però, contrariamente alle disposizioni dell'art. 90 della Costituzione, non potrà permettersi alcuna critica sugli ordini di pagamento del re; i funzionari responsabili del denaro pubblico non potranno neppure essi venir accusati personalmente dinanzi alla Commissione o al *Riksdag*, ma, qualora ciò sia necessario, il *Riksdag* farà conoscere al re i motivi in base ai quali intente un giudizio nelle forme legali contro uno di questi funzionari.

ART. 40 — 1) La commissione dei sussidi ha il compito di preparare tutte le questioni che le vengono sottoposte dalle Camere, per quanto riguarda la modifica delle disposizioni relative alla assegnazione dei sussidi. Ha pure il compito, insieme alle altre commissioni che trattano questioni finanziarie, o dopo averle consultate, in conformità alle disposizioni dell'art. 47, di valutare sotto forma di progetto il gettito dei diversi sussidi, nonchè di proporre, dopo che le necessità finanziarie sono state stabilite e determinate, il modo con cui il bilancio, mediante i sussidi, potrà essere stabilizzato. La commissione potrà inoltre proporre, in tutte le questioni relative ai sussidi, i provvedimenti che riterrà giusti e utili.

2) La commissione ha pure il compito di preparare un rapporto e di presentare progetti su tutte le questioni che le verranno sottoposte dalle Camere, per ciò che riguarda l'elaborazione, la modifica, l'interpretazione o l'abrogazione delle leggi e delle ordinanze concernenti le imposte comunali e, anche in altri casi oltre quelli previsti al comma 1, gli alcoolici.

ART. 41 — 1) La commissione per la Banca è incaricata di esaminare la gestione e la situazione della Banca di Stato e della Cassa del debito pubblico; di proporre e addirittura di emanare, nelle materie in cui avrà ricevuto una delega in questo senso dal *Riksdag*, disposizioni circa l'amministrazione della Banca e della Cassa del debito pubblico, nonchè di proporre tutte le misure necessarie a soddisfare i bisogni del servizio del debito pubblico. La commissione preparerà anche un rapporto e presenterà dei progetti sulle questioni che le sono sottoposte dalle Camere, in merito al funzionamento dei fondi di credito amministrati dalla Cassa del debito pubblico.

2) Spetta inoltre a questa commissione preparare un rapporto e presentare dei progetti su tutte le questioni sottoposte dalle Camere, per quanto riguarda l'elaborazione, l'emendamento, l'interpretazione o l'abrogazione delle leggi o ordinanze concernenti tanto la Banca di Stato quanto gli altri istituti bancari, nonchè la moneta e le questioni dello stesso genere, relative all'ordinamento della vita economica e degli approvvigionamenti, che non siano di natura tale da poter essere trattate da un'altra commissione.

3) La commissione riceverà pure comunicazione delle proposte presentate dal re a proposito della situazione e dei bisogni delle pubbliche finanze, per tutto quanto riguarda il bilancio del *Riksdag*; e compilerà tutti i rapporti e i progetti riguardanti tale argomento, nonchè le questioni concernenti lo stesso campo che le verranno sottoposte dalle Camere.

ART. 42 — 1) Le commissioni legislative prepareranno il loro rapporto e presenteranno dei progetti sulle questioni che non rientrano nelle attribuzioni delle altre commissioni e che verranno loro sottoposte dalle Camere riguardo all'elaborazione, l'emendamento, l'interpretazione o l'abrogazione delle leggi civili, penali ed ecclesiastiche, nonchè di tutte le altre leggi e ordinanze emanate in comune dal re e dal *Riksdag*.

2) Una delle commissioni legislative esaminerà pure le relazioni del procuratore giudiziario e del procuratore militare, nonchè i libri e i registri dei loro uffici e



## Le costituzioni europee

ne darà relazione al *Riksdag*. Qualora la commissione di controllo constati che il procuratore o il suo sostituto non godono più della fiducia del *Riksdag* e che pertanto devono essere esonerati senza attendere il termine previsto per la durata del loro ufficio, la commissione esprimerà la propria opinione in questo senso nella relazione che presenterà al *Riksdag*.

ART. 43 — La commissione per l'agricoltura, cui verranno comunicate le proposte presentate dal re circa la situazione e le necessità delle pubbliche finanze per tutte le questioni riguardanti il ministero dell'agricoltura, è incaricata di esaminare e, tenendo conto delle decurtazioni e delle economie necessarie, di determinare e render noti i bisogni delle pubbliche finanze per quanto riguarda questo ramo dell'amministrazione, come pure, in genere, di riferire su tutte le questioni di carattere agricolo che le saranno sottoposte dalle Camere.

ART. 44 — Se una questione si trova in stretta relazione con una materia che rientra nelle attribuzioni di una commissione permanente, essa potrà venir rinviata alla suddetta commissione, quand'anche le disposizioni degli artt. 37-43 ne attribuiscono la conoscenza a un'altra commissione permanente.

ART. 45 — 1) Tutte le commissioni devono riunirsi entro i due giorni successivi alla loro nomina.

2) Le commissioni eleggono, ciascuna nel suo seno, un Presidente e un vice-Presidente. Provvisoriamente la presidenza spetta a quello dei loro membri che ha partecipato al maggior numero di sessioni del *Riksdag* o, in caso di parità, al più anziano.

3) Le commissioni devono dare, il più rapidamente possibile, i pareri sulle questioni di loro competenza.

ART. 46 — Quando una commissione giudica necessario chiedere degli schiarimenti a viva voce o per scritto a qualche funzionario o a una amministrazione pubblica, rivolge, per il tramite del suo Presidente, al membro del Consiglio di Stato che il re designa a tal fine in ogni sessione, una richiesta affinché il re dia ordine a chi di diritto di fornire gli schiarimenti richiesti in materia di contabilità.

ART. 47 — Quando una commissione giudicherà necessario riunirsi, per trattare qualche questione, a un'altra commissione permanente, tale riunione avrà luogo per mezzo di delegati, nella maniera stabilita dalle commissioni di comune accordo. La commissione mista così costituita dovrà dare il suo parere sulle questioni che le saranno sottoposte, senza la partecipazione degli altri membri delle commissioni.

ART. 48 — In seno alle commissioni le votazioni avvengono a scrutinio pubblico. Qualora i voti espressi siano divisi in parti uguali pro e contro la decisione, il Presidente depone in un'urna appositamente predisposta, una scheda pro e una scheda contro di uguali dimensioni ed apparenza, stampate e senza alcun segno, e ognuna arrotolata e chiusa, e l'esito della votazione è deciso dalla scheda che viene tratta dall'urna da un membro della commissione su richiesta del Presidente.

Le disposizioni dell'art. 75, comma 2, si applicano alle votazioni nella commissione.

Tutti i membri che non hanno votato nel senso della decisione della commissione possono far conoscere alle Camere la loro opinione diversa dopo che è stata resa nota quella della commissione; in questi casi essi devono rimetterla per scritto alla commissione. La presentazione del parere della commissione non potrà tuttavia venirne ritardata.

ART. 49 — L'elezione dei membri e dei sostituti alla commissione consultiva degli Esteri di cui all'art. 54 della Costituzione sarà regolata dalle disposizioni dell'art. 36, relative all'elezione dei membri e dei sostituti alla commissione parlamentare degli Affari esteri. I membri della commissione consultiva esercitano le loro funzioni finchè non abbia luogo una nuova elezione alla commissione parlamentare degli Affari esteri; tuttavia chi si dimette prima dello scadere del suo mandato, o chi è nominato consigliere di Stato, non è più considerato membro della commissione consultiva. Se il re ordina nuove elezioni a una delle due Camere e a entrambi, i membri della commissione consultiva manterranno ciò nondimeno le loro funzioni.

Qualora un seggio nella commissione consultiva degli esteri diventi vacante, entra in funzione in qualità di membro al posto del membro scomparso uno dei sostituti. Se uno dei membri è impedito nell'esercizio delle sue funzioni, uno dei

## Svezia

sostituti sarà chiamato ad esercitare nella commissione consultiva le funzioni dell'assente. L'ordine in cui i sostituti sono chiamati a ricoprire un seggio è conforme alle regole stabilite per i sostituti delle commissioni parlamentari. I sostituti che non sono chiamati ad occupare un posto in seno alla commissione consultiva devono nondimeno essere in grado di assistervi.

Il re convoca la commissione consultiva ogniqualvolta le circostanze lo esigano e ne dirige le deliberazioni se vi assiste. In caso di sua assenza, la presidenza è esercitata dal ministro di Stato o, in assenza di questi, dal ministro degli Esteri. Il re potrà pure chiamare a partecipare alla commissione consultiva altri membri del Consiglio di Stato nonchè degli esperti speciali. Il segretario della commissione consultiva è designato dal re.

Se almeno 6 dei membri della commissione consultiva presentano al ministro degli Esteri una domanda di deliberazione su una determinata questione, la commissione deve essere riunita.

Tutti i membri della commissione consultiva e tutti i sostituti che partecipano per la prima volta a una riunione della commissione devono promettere di osservare il dovere della segretezza ai sensi dell'art. 54 della Costituzione.

### DELLA MANIERA CON CUI DEVONO ESSERE TRATTATE LE QUESTIONI NELLE CAMERE

ART. 50 — Il Presidente deve aver cura che i lavori del *Riksdag* siano svolti con la necessaria diligenza e la più accurata organizzazione.

Ogni Camera eleggerà i membri i quali, insieme al Presidente e al vice-presidente, studieranno come tali obiettivi possano essere raggiunti nell'esame delle questioni in corso (conferenza del Presidente). Disposizioni particolareggiate concernenti la conferenza del Presidente saranno emanate nel regolamento del *Riksdag* di cui all'art. 78..

ART. 51 — Spetta ai Presidenti (*talmän*) o, in caso di impedimento, ai vice-presidenti delle due Camere, convocare la Camera, porre le questioni all'ordine del giorno, raccogliere, riassumere ed esporre i pareri espressi, proporre le risoluzioni e mantenere l'ordine delle sedute, sempre in conformità alle disposizioni della presente legge fondamentale. Chi però ricopre la carica di Presidente non deve nè prender parte alle deliberazioni o alle votazioni, nè proporre alcunchè all'infuori di quanto è necessario all'esecuzione delle leggi costituzionali, delle decisioni particolari del *Riksdag* o delle Camere o, in genere, all'esecuzione delle disposizioni regolamentari adottate per trattare gli affari del *Riksdag*.

ART. 52 — Ogni membro ha il diritto, nelle sedute di ciascuna delle Camere e salvo le eccezioni stabilite dal presente regolamento o dalle Camere in virtù di esso, di esprimersi liberamente sulle questioni iscritte all'ordine del giorno che vengono discusse e sulla legalità di tutto ciò che si svolge nella Camera.

Ognuno prende la parola nell'ordine in cui l'ha chiesta e in cui è chiamato a parlare; i membri potranno tuttavia, conformandosi alle disposizioni stabilite a tal riguardo dalla Camera, ottenere la parola per rispondere a un altro oratore, anche fuori del loro turno.

Un membro del *Riksdag* può, nella maniera particolarmente prescritta dalla Camera, esporre a un membro del Consiglio di Stato delle questioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Tali questioni sono sia delle interpellanze sia delle richieste di informazioni. La Camera può stabilire dei limiti a diritto dei membri di ottenere la parola per svolgere delle interpellanze o per replicare alle risposte alle richieste orali.

Nessuno può parlare senza che le sue parole siano messe a verbale.

Nessuno può permettersi espressioni ingiuriose o agire in maniera contraria alla disciplina. Qualora ciò avvenga, e qualora il colpevole non obbedisca alle rimozioni del Presidente, questi può ritirargli la parola. In questo caso il colpevole non potrà più parlare dinanzi all'Assemblea. Se viene presentato un progetto per ottenere che il membro che si è reso in tal modo colpevole, riceva un avvertimento dal Presidente o che l'affare sia rinviato ai tribunali, la decisione dovrà esser presa dalla Camera durante la seduta successiva con precedenza rispetto agli altri argomenti all'ordine del giorno.

## Le costituzioni europee

ART. 53 — Nè il *Riksdag* nè le Camere possono deliberare o votare su alcun argomento in presenza del re.

I membri del Consiglio di Stato hanno libero accesso a entrambe le Camere; hanno diritto di prender parte alle deliberazioni, ma non alle votazioni, quando non sono membri della Camera. Nei casi tuttavia, in cui i membri del Consiglio di Stato siano investiti del potere regio ai termini della Costituzione, essi non possono assistere nè alle deliberazioni nè alle votazioni delle Camere. Lo stesso vale per i tutori del re minorenni.

Nelle questioni che li riguardano particolarmente, i membri della Camera possono bensì assistere alla deliberazione di tale questione, ma non alla votazione.

ART. 54 — I messaggi e le proposte del re sono indirizzati a entrambe le Camere e devono sempre essere accompagnati dal parere del Consiglio di Stato e da quello del Consiglio legislativo, quando questo sarà stato consultato.

Le proposte concernenti le entrate e le spese dello Stato per il prossimo anno finanziario devono essere rimesse al *Riksdag* entro i settanta giorni successivi all'apertura della sessione, e tali proposte, ad eccezione di quelle che riguardano la votazione definitiva del bilancio, non possono essere indirizzate più tardi, a meno che il re non richieda una proroga facendo presente che la stretta osservanza del termine prescritto porterebbe pregiudizio allo Stato, ovvero se vi sono delle ragioni particolari per rimettere delle proposte al *Riksdag*.

ART. 55 — 1) Qualsiasi mozione, emanante da un membro del *Riksdag*, può essere sottoposta alla Camera alla quale questi appartiene entro i quindici giorni successivi a quello in cui le proposte concernenti la situazione e le necessità finanziarie sono state presentate a questa Camera.

Una mozione che sia la conseguenza di una proposta reale presentata al *Riksdag* dopo l'inizio della sessione, può ancora essere presentata come ultimo limite durante la seduta immediatamente successiva allo scadere di un termine di dieci giorni a partire dal momento in cui la proposta è stata presentata alla Camera. In quest'ultimo caso, il suddetto termine potrà esser prolungato, quando la Camera lo giudichi necessario, a causa della ricorrenza di un giorno festivo o della portata particolare della questione; non potrà tuttavia mai oltrepassare i quindici giorni. La questione relativa a siffatto prolungamento non potrà più essere sollevata dopo la seconda seduta successiva a quella in cui la proposta sarà stata presentata.

Se l'esame della proposta è rimandato fino alla sessione autunnale, la mozione che ne è la conseguenza potrà essere presentata fino alla prima seduta della sessione autunnale inclusa.

Le disposizioni del comma 2 saranno applicate per analogia quando si tratta di una mozione che sia la conseguenza di qualsiasi atto della procedura parlamentare. In questo caso, il termine valido per la presentazione delle mozioni sarà calcolato a partire dal giorno in cui l'annuncio dell'atto è stato dato alla Camera, secondo le disposizioni del *Riksdag*.

Nelle questioni concernenti una sola Camera, e in quelle che sono già state oggetto di una decisione in una delle due Camere o di un altro esame del *Riksdag* e che vengono trattate direttamente, le mozioni potranno essere presentate durante tutto il corso della sessione.

Ogni mozione deve esser redatta per scritto e regolarmente presentata; nello stesso testo non possono venir riuniti più argomenti di carattere differente.

2) Le proposte del re, nonchè le mozioni, su una materia che rientri nelle attribuzioni di una commissione permanente, possono venir sottoposte alla deliberazione della Camera, soltanto se la commissione ha dato il suo parere in proposito. Quando una mozione concerne anche una seconda materia ovvero non interessa una sola Camera, essa non può venir approvata senza rinvio alla commissione. È lecito decidere immediatamente circa le questioni che interessano una sola Camera.

ART. 56 — Se il re giudica opportuno fare al *Riksdag* una comunicazione orale su una questione concernente le relazioni dello Stato con una potenza estera o su qualche altra questione di grande interesse generale, spetta al membro del Consiglio a ciò delegato dal re fare tale comunicazione a ciascuna delle due Camere. Sarà permesso ai membri della Camera pronunziare un parere circa siffatte comunicazioni.

## Svezia

Il re potrà, in simili casi, ordinare che le sedute delle Camere si svolgano a porte chiuse.

ART. 57 — (Forma delle mozioni presentate in seno alle Camere da un membro o da una commissione diversa da quella per la Costituzione, nei confronti dei membri del Consiglio di Stato. Rinvio alla commissione per la Costituzione. Applicazione dell'art. 107 della Costituzione).

ART. 58-60 — (Norme delle deliberazioni. Ordine del giorno. Rinvio alle commissioni. Relazioni. Discussioni. Chiusura. votazione. Voto per appello nominale).

ART. 61 — (Rifiuto di votazione limitato alle proposte incostituzionali. Decisione, in casi controversi, da parte della commissione per la Costituzione).

ART. 62 — Le risoluzioni di ciascuna Camera su argomenti che non la riguardano particolarmente verranno comunicate all'altra Camera mediante un estratto del verbale. Se la questione è stata trattata da una commissione permanente o da una commissione appositamente sostituita alla commissione permanente, tale commissione verrà ugualmente informata della risoluzione nelle medesime forme. Ogni membro che non abbia dato il suo voto alla risoluzione presa dalla Camera, ha il diritto, se lo desidera, di far conoscere all'altra Camera il suo parere particolare; in questo caso deve dare il proprio parere contrario per scritto perchè venga aggiunto al verbale e comunicato all'altra Camera mediante un estratto di tale verbale: l'invio della risoluzione non potrà però in nessun caso venire ritardato.

ART. 63 — Allorchè viene in discussione una questione sulla quale una commissione ha espresso il suo parere, la Camera può prendere immediatamente la sua decisione, approvando il rapporto o senza tener conto delle proposte della commissione; essa può anche, qualora il soggetto richieda un ulteriore esame, rinviare la questione alla commissione.

Qualora le Camere abbiano adottato risoluzioni differenti, in tutto o in parte, a proposito di qualche questione sottoposta all'esame di una commissione permanente, la commissione cercherà di conciliare il più possibile le divergenti opinioni e presenterà alle Camere un progetto in questo senso.

Quando una questione sarà stata trattata dalla commissione generale per la preparazione degli affari, e la Camera che ha istituito questa commissione non avrà respinto la mozione presentata su tale questione, la risoluzione verrà comunicata, mediante estratto del verbale, all'altra Camera che deciderà immediatamente, o dopo rinvio della questione alla commissione generale per la preparazione degli affari istituita nel suo seno. Se questa Camera non adotta la risoluzione presa dalla Camera precedentemente investita della questione, la risoluzione sarà respinta, o rinviata con emendamenti alla Camera che l'ha votata; questa, in tal caso, metterà di nuovo la questione in discussione e, se la decisione dell'altra Camera non è adottata senza modifiche, essa le rinverrà la questione perchè venga sottoposta a un nuovo esame.

La risoluzione conforme delle due Camere costituisce la risoluzione del *Riksdag*. Qualora dopo la procedura suddetta, le Camere non si accordino circa una risoluzione da prendere, la questione verrà considerata come esaurita per la sessione in corso, salvi i casi previsti dall'art. 65.

ART. 64 — I progetti che mirano all'adozione, all'emendamento, all'interpretazione o all'abrogazione di leggi costituzionali, possono essere respinti durante la stessa sessione in cui sono stati presentati; essi però non possono essere definitivamente adottati o approvati se non a titolo di progetti, i quali saranno in seguito rimandati fino alla prima sessione che si aprirà dopo elezioni svoltesi in tutto il regno per la seconda Camera, e verranno allora sottoposti a una nuova deliberazione. Se un progetto viene adottato in questa sessione da entrambe le Camere, esso sarà considerato come risoluzione del *Riksdag*; le Camere non avranno d'altronde il diritto di apportare alcuna modifica ai progetti in tal modo aggiornati. Nessuna risoluzione concernente progetti aggiornati potrà essere rinviata a una sessione che non sia quella testè designata, a meno di un accordo stipulato fra il re e le Camere.

ART. 65 — Quando le due Camere avranno preso decisioni diverse, sia riguardo a pubbliche spese o a sussidi, sia a statuti e regolamenti della Banca di Stato, a entrate e spese della Banca o all'approvazione dell'operato dei commissari presso la Banca, sia riguardo alla direzione, all'amministrazione e alle entrate e uscite della Cassa del debito pubblico, e quando siffatte decisioni non avranno potuto essere

conciliate in base alle proposte della commissione competente, ciascuna Camera voterà separatamente sulle decisioni già prima da essa adottate, e l'opinione che otterrà il maggior numero di voti nelle due Camere riunite varrà come decisione del *Riksdag*. In caso di parità, il Presidente della seconda Camera metterà in una urna speciale due schede, l'una con un sì e l'altra con un no, esattamente uguali e arrotondate separatamente; il risultato della votazione sarà allora determinato dalla scheda che un membro della seconda Camera trarrà dall'urna su invito del Presidente.

ART. 66 — Quando si dovrà procedere all'elezione del re o dell'erede al trono, verrà costituita una commissione (*nämnd*) di 64 membri, scelti in numero pari da ogni Camera fra i suoi membri, alla quale spetterà la decisione in caso di divergenza fra le Camere. Il giorno successivo alla nomina di tale commissione, le Camere procederanno all'elezione del re o dell'erede al trono. Se le Camere si accordano su di un'unica ed eguale persona, questa verrà considerata come eletta. In caso contrario, deciderà la commissione, la quale però potrà votare soltanto per coloro che avranno ottenuto in ognuna delle Camere la maggioranza dei voti, e nessuna delle due potrà proporre più di un candidato. I membri della commissione che non potranno in tale qualità essere privati del loro diritto di membri del *Riksdag* in ciascuna Camera, si riuniranno il giorno successivo a quello in cui le Camere avranno proceduto alla votazione, e non potranno separarsi prima che l'elezione sia terminata. Quello dei due candidati che otterrà in seno alla commissione la maggioranza dei suffragi sarà regolarmente eletto. Nel caso previsto dall'art. 94 della Costituzione, la commissione dovrà essere eletta entro i dieci giorni successivi a quello indicato nella convocazione per la riunione del *Riksdag*.

ART. 67 — (Elezione dei tutori del re. Art. 89 della Costituzione: potere delle Camere di fissare il loro numero; elezione ad opera di una commissione, a scrutinio di lista seguito da scrutinio uninominale).

ART. 68 — (Elezione del procuratore militare, Costit., artt. 96-100, a scrutinio segreto, ad opera di una commissione di 48 membri nominati dalle due Camere).

ART. 69 — (Elezione dei 48 membri — 24 per Camera — della commissione destinata a sorvegliare i membri della Corte suprema e del tribunale amministrativo — Costit., artt. 103-104. Tale commissione si riunisce il giorno stesso della sua elezione. I suoi membri votano in primo luogo, secondo il loro turno, per stabilire se si procederà alla votazione per l'esclusione di qualcuno dei membri della Corte Suprema o del tribunale amministrativo. Se la risposta è negativa, all'unanimità o alla maggioranza, tutti i membri vengono mantenuti. Se è affermativa, ognuno dei membri della commissione compila su una scheda segreta, un elenco dei membri della Corte (o del tribunale), che essi ritengono dover essere esclusi, in numero più o meno grande. I tre nomi che avranno raccolto un maggior numero di voti sfavorevoli saranno sottoposti l'uno dopo l'altro a un nuovo scrutinio, in cui saranno necessari i due terzi dei voti per dichiarare uno di costoro decaduti dalla fiducia del *Riksdag*. Si procederà quindi come prescritto dall'art. 103 della Costituzione).

ART. 70 — 1) (Elezione dei 6 commissari alla Banca — Costit., art. 72 — in sessione ordinaria per il tempo che rimane fino alla nuova elezione, la quale dovrà aver luogo durante il terzo anno successivo. Due dei commissari eletti dal *Riksdag* cesseranno le loro funzioni ogni anno. Quando un commissario eletto dal *Riksdag* avrà cessato le sue funzioni prima dello spirare del periodo summenzionato, o quando gli sarà stata rifiutata l'approvazione del sub operato, si procederà a una nuova elezione per il tempo che rimane).

2) (Elezione simile di 7 commissari incaricati di amministrare, in conformità ai regolamenti speciali, i fondi e le proprietà della Cassa del debito pubblico. Il Presidente verrà eletto separatamente e in primo luogo, scegliendolo tra i commissari. Degli altri 6, 2 cesseranno le loro funzioni ogni anno).

3) (Elezione a scrutinio segreto da parte di 48 elettori, 24 per ogni Camera, dei commissari della Banca di Stato e della Cassa del debito pubblico. Qualsiasi elezione per un periodo di funzioni più lungo sarà effettuata prima di quella per un periodo più corto. I commissari uscenti sono rieleggibili).

4) (Elezione da parte degli stessi commissari di un vice-presidente che disponga di voto eventualmente decisivo).

ART. 71 — (Elezione di sostituti, 3 per i commissari della Banca, 3 per i commissari al debito pubblico).

ART. 72 — In ogni sessione ordinaria verranno nominati dei revisori in numero di 12 per anno, nominati metà per ogni Camera, per esaminare, in conformità alla Costituzione e alle istruzioni speciali, la situazione, la direzione e l'amministrazione delle finanze, della Banca di Stato e della Cassa del debito pubblico. Ogni revisione comprenderà i conti di un'annata. Le operazioni di revisione inizieranno ogni anno nel giorno stabilito dalle istruzioni e verranno terminate entro tre mesi.

Le osservazioni dei revisori sono rinviate dal *Riksdag* alla commissione competente.

ART. 73 — (Elezioni di 6 sostituti per i revisori).

ART. 74 — Le commissioni e gli elettori nominati dal *Riksdag* eleggono essi stessi i loro Presidenti nel loro seno.

ART. 75 — (Regole relative alle elezioni effettuate dalle Camere).

ART. 76 — (Redazione delle decisioni e deliberazioni. Le espressioni letterali possono essere modificate, purchè il significato resti inalterato).

ART. 77 — (Facoltà per i membri assenti al momento di una deliberazione di fare rilevare nel verbale la loro assenza, ma non di parlare sulla questione deliberata).

ART. 78 — Il *Riksdag* stabilisce le norme che regolano i lavori parlamentari, il regolamento delle Camere e delle commissioni nonchè quello del *Riksdag* come pure le altre disposizioni che si ritiene necessario osservare oltre le leggi costituzionali (legge organica del *Riksdag*). Ogni Camera può stabilire norme particolari sui punti che la concernono particolarmente (regolamento interno). Tali norme non devono contenere nulla di contrario alle leggi costituzionali o a qualche altra legge vigente.

#### DELLA COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI DEL « RIKSDAG »

ART. 79 — Le proposte presentate al re su decisione del *Riksdag* e le risposte ai progetti presentati al *Riksdag* dal re, saranno presentate da quest'ultimo per scritto.

ART. 80 — In tutte le questioni trattate da una commissione permanente o appositamente costituita a siffatta commissione, gli atti emanati dal *Riksdag* saranno redatti e inviati dalla segreteria della commissione che avrà trattato la questione.

La redazione e l'invio di tutti gli altri atti comuni alle due Camere, nonchè del sommario delle deliberazioni del *Riksdag*, saranno addidati a una cancelleria speciale del *Riksdag*, sotto la sorveglianza di due membri della prima Camera e di due della seconda, a ciò designati.

Nessun invio di una decisione del *Riksdag* potrà avvenire se prima essa non è stata verificata dinanzi alle Camere. Gli invii degli atti emanati dal *Riksdag* saranno firmati dal Presidente.

ART. 81. — Le leggi e le ordinanze generali, adottate in comune dal re e dal *Riksdag*, potranno essere promulgate soltanto in nome del re e con la sua firma.

ART. 82 — I verbali delle Camere e gli altri atti del *Riksdag* saranno pubblicati, a spese dello Stato, nel più breve tempo possibile, gli atti *in extenso*, i verbali nella misura determinata da ciascuna Camera.

**Boris Mirkine - Guetzévitch**

**LE COSTITUZIONI  
EUROPEE**

**1954  
EDIZIONI DI COMUNITÀ  
MILANO**